

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 162

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 maggio 2000)

### INDICE

ALBERTINI ed altri: sulle aliquote IRPEF applicate ad alcune categorie di pensionati (4-09874) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	Pag. 11057	IULIANO, RESCAGLIO: sul trattamento economico dei maggiori del ruolo tecnicoamministrativo (4-18029) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della difesa</i> )	Pag. 11067
ASCIUTTI: sul Teatro Nuovo di Spoleto (4-18064) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	11059	LORETO: sulla riabilitazione dei debitori protestati (4-09010) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11069
CAZZARO: sulla morte di un giovane militare di leva in servizio presso il Castello aragonese di Taranto (4-15829) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della difesa</i> )	11060	MANCONI: sul fenomeno dei bambini costretti all'accattonaggio (4-14609) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11070
CORTIANA, SARTO: sulla radiazione dell'atleta Daniele Scarpa dalla Federazione italiana canoa e kayak (4-17021) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	11061	MANTICA: sui ritardi nella scarcerazione del cittadino albanese Angjelin Elezi (4-13541) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11073
COSTA: sulla mancata emanazione di bandi di esame per direttori di albergo in Puglia (4-11809) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11063	MANZI ed altri: sulle opere di rimboschimento del monte Giano, nel comune di Antrodoco (Rieti) (4-14046) (risp. LOIERO, <i>ministro per gli affari regionali</i> )	11075
CURTO: sull'organico del personale presso la sezione lavoro del tribunale di Taranto (4-15931) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11064	MARINO: sui fenomeni di abusivismo nel settore turistico in Campania (4-08696) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11076
DE LUCA Athos: sul fenomeno dell'abusivismo nel settore turistico (4-01478) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11065	MIGNONE: sul progetto di sfruttamento delle miniere di salgemma nel territorio di Scansano Jonico (Matera) (4-16308) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11078

sulla progettata chiusura della centrale termoelettrica del Mercure (4-17398) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	Pag. 11082	sulla domanda di pensione privilegiata presentata dal signor Felice Pagliaro (4-18865) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della difesa</i> )	Pag. 11102
MILIO: sulla situazione giudiziaria del signor Song Zhicai (4-17490) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11083	RUSSO SPENA ed altri: sulla posizione dell'Italia in merito all'eliminazione delle armi nucleari (4-18468) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	11105
sulla rimessione del processo ai vertici aziendali del Banco di Sicilia (4-18069) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11086	SALVATO: sulla situazione giudiziaria del signor Song Zhicai (4-17405) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11085
MINARDO: sul restauro della chiesa di San Pietro a Modica (Ragusa) (4-18897) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	11088	SELLA DI MONTELUCE: sull'istituzione di una sezione ad alto indice di sorveglianza nella casa circondariale di Biella (4-18594) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11108
MONTELEONE: sulla mancata definizione della causa promossa innanzi al tribunale di Potenza dal signor Rocco Becce (4-17932) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11088	SERVELLO: sui criteri di valutazione della situazione economica dei disabili che richiedono prestazioni assistenziali (4-18731) (risp. TURCO, <i>ministro per la solidarietà sociale</i> )	11110
MUNDI: sul ridimensionamento del 31° gruppo radar di stanza nella base di Jacotenente (4-15009) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della difesa</i> )	11090	THALER AUSSERHOFER: sulla normativa IVA riguardante le triangolazioni nelle esportazioni di merci (4-14986) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	11111
NOVI: sul fallimento dell'Italgrani (4-17047) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11091	VEDOVATO: sulla chiusura dello stabilimento di Novara del gruppo tessile Olcese (4-13976) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11112
PARDINI: sullo scioglimento della fanfara della Brigata alpina Tridentina (4-17777) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della difesa</i> )	11093	VENTUCCI, PASTORE: sullo stabilimento di Avezzano della Texas Instruments (4-17619) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11113
PERA, MACERATINI: sulla diffusione di volantini dal contenuto ironico riguardanti il sindaco di Barga (Lucca) (4-17610) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11095	WILDE: sui rimborsi alle strutture alberghiere che hanno partecipato alla convocazione dei gruppi di «Rinnovamento dello spirito» a Rimini (4-10626) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11116
RIPAMONTI: sulla presenza di amianto nell'area industriale di Bagnoli (Napoli) (4-15827) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11096	WILDE ed altri: sulle notizie di stampa relative alla presenza di ordigni nel mare Adriatico (4-15319) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	11117
RUSSO SPENA: sull'aggressione ai danni del signor Paolo Maurizio Ferrari (4-17749) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	11099		

ALBERTINI, MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA, SALVATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che dall'applicazione delle nuove aliquote IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1998 risulta che alcuni strati di pensionati, senza familiari a carico, che percepiscono pensioni di modesta entità, sono soggetti ad un inasprimento del prelievo fiscale che, in diversi casi, supera le 200.000 lire annue;

che tutto ciò è in stridente contrasto con quanto ripetutamente assicurato dal Governo anche in sede parlamentare, in relazione al fatto che dall'applicazione delle nuove aliquote nessun maggiore aggravio sarebbe derivato ai percettori dei redditi bassi e medio-bassi;

che al fine di conseguire tale risultato il Governo aveva accolto la proposta avanzata dal Gruppo di Rifondazione comunista in sede di Commissione bicamerale per i problemi fiscali di portare l'aliquota IRPEF più alta dal 45 al 46 per cento,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure immediate il Governo intenda assumere per cancellare una palese iniquità ai danni di soggetti appartenenti alle classi più disagiate onorando così i precisi impegni precedentemente assunti.

(4-09874)

(26 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali misure il Governo intenda assumere per eliminare l'iniquità delle nuove aliquote IRPEF, in vigore dal 1° gennaio 1998, nei confronti di alcune categorie di pensionati, senza familiari a carico, che percepiscono pensioni di modesta entità. Tale iniquità sarebbe in contrasto con l'assicurazione fornita dal Governo circa la mancanza di aggravii che sarebbe derivata dalla nuova tabella delle aliquote ai percettori di redditi medio-bassi. A tal proposito si evidenzia che il Governo aveva manifestato l'intenzione di voler accogliere la proposta di innalzare l'aliquota dell'IRPEF più alta dal 45 al 46 per cento.

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, in attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha, tra l'altro, provveduto alla revisione degli scaglioni di reddito e delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In particolare l'articolo 46, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle

imposte sui redditi, ha ridotto da sette a cinque gli scaglioni di reddito e ha modificato le precedenti aliquote di imposta, con effetto a decorrere dai redditi imputabili al periodo d'imposta che iniziava il 1° gennaio 1998, ad esclusione degli emolumenti arretrati per i quali tale revisione ha effetto dal 1° gennaio 2000.

Considerato che, nel suo complesso, il suddetto provvedimento non doveva arrecare pregiudizio ai possessori di redditi bassi e medio-bassi, il successivo articolo 47 ha innalzato, con effetto dal medesimo periodo d'imposta, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, introducendo nuove semplificazioni per le modalità di attribuzione delle detrazioni stesse in modo da consentire una loro più completa utilizzazione.

Alla stregua di quanto sopra esposto, non può escludersi che nonostante l'introduzione di tali correttivi i nuovi scaglioni e le nuove aliquote d'imposta possano aver penalizzato taluni contribuenti, soprattutto nel caso in cui non vi siano carichi di famiglia da sopportare. L'assicurazione del Governo, infatti, non può che riferirsi al provvedimento inteso nella sua globalità, non potendosi escludere in ogni caso il verificarsi di situazioni che comportano un maggior aggravio per il singolo contribuente.

Si ritiene, inoltre, opportuno segnalare che l'articolo 48, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 ha introdotto una ulteriore detrazione di lire 70.000 - elevata a lire 120.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1998, n. 449 - a favore di soggetti possessori esclusivamente di trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 ed eventualmente, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

Ciò posto, con la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000) sono stati adottati un insieme di interventi tesi prevalentemente a riequilibrare il prelievo fiscale e ad eliminare, almeno in parte, le possibili penalizzazioni derivanti dai provvedimenti sopracitati.

In questa direzione occupa una posizione di rilievo la riduzione, contenuta nella predetta legge n. 488, di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito, che passa così dal 26,5 al 25,5 per cento, nonchè l'attenuazione del prelievo sulla unità abitativa, in quanto viene elevata la deduzione (da lire 1.400.000 a lire 1.800.000) inerente alla abitazione principale se la stessa concorre alla formazione del reddito complessivo.

Inoltre, il legislatore è intervenuto con la rimodulazione degli importi delle detrazioni corrispondenti a redditi rientranti nel primo scaglione IRPEF: si tratta, in particolare delle misure riportate nell'articolo 6, comma 1, lettera *d*), della legge n. 488, consistenti nell'aumento della detrazione prevista per la produzione di reddito da lavoro dipendente e di quella relativa alla produzione del reddito autonomo e di impresa minore.

La medesima legge, inoltre, ridetermina l'ammontare della detrazione spettante per ciascun figlio e prevede un nuovo regime agevolativo per alcune situazioni familiari avvertite dal legislatore come meritevoli di maggiori interventi di sostegno fiscale. È il caso in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti figli di età inferiori ai tre anni. In tale evenienza, l'importo delle detrazioni familiari a carico viene ulteriormente incrementata di lire 240.000 per ciascun figlio.

Ulteriori sgravi fiscali sono previsti per i titolari di redditi di pensione (articolo 6, comma 1, lettera *d*), nei confronti dei quali viene considerato, al fine di riconoscere l'agevolazione, oltre il tradizionale parametro reddituale anche il fatto che il beneficiario abbia una età superiore o meno ai 75 anni di età.

La predetta legge n. 488 del 1999 prevede, altresì, una serie di misure finalizzate a privilegiare soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale (per esempio di *handicap*) o che debbano accollarsi maggiori oneri per il reinserimento sociale.

A tal fine è opportuno segnalare che la politica fiscale adottata dall'attuale Governo ha già ridotto, nell'ultimo triennio, di un punto e mezzo la pressione fiscale. Il Governo intende proseguire in tale direzione nei prossimi anni fino ad un'ulteriore e graduale discesa.

*Il Ministro delle finanze*  
DEL TURCO

(15 maggio 2000)

ASCIUTTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che l'istituzione Teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto negli ultimi due anni ha dovuto far fronte a molteplici difficoltà in ordine alla indisponibilità del Teatro Nuovo di Spoleto, per i lavori di ristrutturazione iniziati ormai otto anni fa;

tenuto conto che tali lavori di ristrutturazione nello scorso anno hanno ad esempio previsto la calendarizzazione di spettacoli nell'ambito dello Spoleto Festival, ma hanno escluso analoghe possibilità per il Teatro lirico sperimentale di Spoleto, mortificandone il prestigio e la significatività come istituzione sia per la cittadina di Spoleto che per l'intera regione Umbria;

visto che comunque dal luglio 1999 il cantiere non è stato più aperto e il Teatro Nuovo è rimasto chiuso sia per i restauratori che per gli artisti dello Sperimentale, oltre che per altre attività culturali;

considerato che la Pro Loco di Spoleto si è mobilitata facendosi promotrice di una petizione firmata da circa seicento cittadini e relativa alla possibilità di programmare anche il Teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto l'uso del Teatro Nuovo per la prossima stagione,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare al fine di velocizzare la conclusione delle opere di restauro e di consentire la

possibilità di programmare l'uso del Teatro Nuovo anche per l'istituzione del Teatro lirico «Belli» di Spoleto.

(4-18064)

(8 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Il Teatro Nuovo è da alcuni anni oggetto di lavori realizzati nell'ambito di un generale progetto di restauro e di adeguamento funzionale.

Titolare del progetto e dei relativi finanziamenti è la regione Umbria che, nel caso particolare, svolge anche funzione di stazione appaltante per conto del comune di Spoleto.

Da dati raccolti dalla soprintendenza di Perugia presso la direzione dei lavori risulta che sono in corso i lavori relativi al terzo stralcio (importo circa lire 3.500.000.000) la cui ultimazione è prevista a maggio del 2001.

L'effettuazione di tali lavori non esaurisce la totalità degli interventi comunque ancora necessari per il completamento. In particolare dovranno realizzarsi e/o completarsi ancora:

- lavori edili vari;
- restauro degli stucchi e decorazioni;
- impianto termofluidici;
- opere di prevenzione incendi;
- adeguamento dell'impianto elettrico;
- attrezzature di scena

per un importo prevedibile di circa lire 6.000.000.000

La competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia si è resa pienamente disponibile, nelle fasi progettuali e nel corso dei lavori fin qui attuati, al fine di un efficace e positivo procedere degli stessi.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

MELANDRI

(19 maggio 2000)

CAZZARO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'Associazione Angesol ha segnalato l'avvenuta morte di un militare di leva in forza alla caserma Castello Aragonese Mari Centro di Taranto;

che la morte, secondo tale notizia, è avvenuta a causa di un incidente stradale mentre il marinaio era alla guida di un mezzo militare – un Fiorino – sprovvisto delle cinture di sicurezza;

che purtroppo la morte di militari di leva è un fatto che accade di frequente;

che il comandante di Mari Centro Taranto ha smentito la veridicità del fatto,

l'interrogante chiede di sapere:  
se il fatto segnalato corrisponda a verità;  
in caso affermativo, cosa si intenda fare o si sia fatto per accertare eventuali responsabilità.

(4-15829)

(13 luglio 1999)

RISPOSTA. – I mezzi ruotati ed omologati alla circolazione su strada dell'amministrazione, compresi quelli della Marina militare, sono acquisiti sulla base di capitolati tecnici conformi alle norme del codice della strade e, pertanto, sono tutti dotati delle cinture di sicurezza.

L'automezzo miliatere FIAT Scudo (non Fiorino) M.M. B50 Ta, coinvolto nell'incidente in cui ha perso la vita il marinaio Andrea De Pascali, era regolarmente munito di cinture di sicurezza, di recente costruzione (1997 – 24.633 chilometri al 2 luglio 1999) e normalmente mantenuto (l'ultimo controllo generale era stato effettuato il 3 maggio 1999).

Per quanto attiene, poi, alla smentita da parte del comandante di Maricentro Taranto sul «decesso di un militare di leva», l'episodio ha la sua chiave di lettura nel fatto che il giovane De Pascali, in servizio presso il Castello aragonese, era dipendente dal Dipartimento marittimo dello Ionio e del Basso Adriatico, mentre l'affermazione del predetto comandante, conseguente ad una richiesta di informazioni nell'immediatezza del fatto, era ovviamente riferita al solo personale in forza al proprio ente, ossia Maricentro Taranto.

*Il Ministro della difesa*

MATTARELLA

(18 maggio 2000)

CORTIANA, SARTO. – *Ai Ministri per beni culturali e le attività culturali e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'olimpionico Daniele Scarpa è stato recentemente radiato dalla FICK (Federazione italiana canoa e kajak), provvedimento che impedisce di ricoprire cariche federali e di prendere parte ad allenamenti, selezioni e gare;

che Daniele Scarpa era stato già radiato lo scorso anno, per l'accusa di aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, ma la sanzione era stata successivamente annullata dalla commissione d'appello federale;

che l'atleta è stato sospeso per 20 mesi dal servizio di polizia, sospensione comminata sulla base di motivazioni ritenute ingiustificate, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, arti-

colo 24, anche dal SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia);

considerato:

che il procedimento promosso dalla federazione sportiva nei confronti di Daniele Scarpa va avanti da circa tre anni;

che il procedimento ha comportato per l'atleta gravissime conseguenze sul piano della reputazione morale e professionale, nonché sul piano dell'immagine;

che il regolamento federale prevede che, trascorsi due anni, un procedimento di radiazione cada automaticamente in prescrizione;

che lo stesso SIULP ha sollecitato il Ministro dell'interno a disporre l'annullamento del provvedimento disciplinare sopra citato;

dato:

che quanto sopra descritto sembra corrispondere ad una vera e propria attività persecutoria attuata dalla FICK ai danni di Daniele Scarpa, a cui l'atleta viene sottoposto a partire dal giorno in cui ha denunciato l'utilizzo sistematico di sostanze farmacologiche, in particolare del farmaco Liposom, nella pratica sportiva canoistica;

che le denunce di Daniele Scarpa sono successive ai campionati Mondiale di canoa del 1994 a Città del Messico, rispetto ai quali l'atleta ha denunciato la mancata effettuazione del controllo antidoping;

che la veridicità della denuncia dell'atleta Scarpa non appare contestabile, dal momento che egli stesso ha affermato di essere stato sottoposto alla somministrazione di un farmaco, il Liposom, in assoluto difetto di proprio consenso informato e in totale assenza di condizioni patologiche che potessero giustificare una finalità terapeutica;

che la versione dei fatti fornita da Scarpa è stata supportata nel corso delle indagini da varie testimonianze;

che Daniele Scarpa, nelle funzioni di consigliere comunale di Venezia, ha ricevuto delega dal sindaco Cacciari ad occuparsi delle questioni sportive, in considerazione dell'integrità morale che molti riconoscono all'atleta,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario fare in modo che Daniele Scarpa venga prontamente reintegrato nella FICK, affinché possa partecipare alle qualificazioni olimpiche per Sydney;

se non si ritenga necessario annullare il provvedimento di sospensione dal servizio di polizia a carico dell'atleta, applicando l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995;

se non sia opportuno riprendere in seria considerazione le denunce da tempo effettuate da Scarpa, allo scopo di verificare eventuali responsabilità della FICK, anche alla luce delle nuove indagini che le varie procure stanno effettuando sul problema dell'uso di certi farmaci nell'ambiente della canoa-FICK.

(4-017021)

(4 novembre 1999)



RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Riguardo ai noti fatti che hanno visto coinvolto l'atleta Daniele Scarpa, si evidenzia che la commissione d'appello federale – alla quale lo stesso aveva presentato ricorso contro la decisione della commissione giustizia e disciplina federale, che in data 22 ottobre 1999 aveva deliberato il ritiro della tessera di atleta e la perdita definitiva della qualità di tesserato – in data 15 gennaio 2000 ha parzialmente accolto le istanze di Scarpa, riducendo a sei mesi il periodo di sospensione dall'attività sportiva e dalla qualifica di tesserato.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

MELANDRI

(16 maggio 2000)

---

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la regione Puglia, malgrado abbia con propria legge postulato la costituzione dell'albo regionale dei direttori d'albergo, non ha mai bandito sessioni d'esame d'abilitazione;

che di conseguenza in questa regione gli «aspiranti direttori» sono impossibilitati sia a dirigere che a sostenere l'esame per ottenere l'iscrizione;

che tutto ciò comporta che spesso si debba ricorrere al «reclutamento apparente» di qualcuno dei pochi eletti già in possesso del titolo;

che tutto ciò crea disoccupazione, rende il settore alberghiero sacrificato, privilegia i possessori del titolo e rende sudditi gli aspiranti direttori,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di favorire il coordinamento delle norme nazionali e regionali rimuovendo lo sconcertante stato di stallo.

(4-11809)

(9 luglio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica, sulla base degli elementi forniti dall'assessorato al turismo ed industrie alberghiere della regione Puglia, che la figura del «direttore d'albergo» ed il relativo albo regionale non sono più contemplati nella recente legge regionale n. 11 del 1999, recante la disciplina normativa in materia di strutture ricettive turistiche.

Peraltro la suddetta legge, all'articolo 76, comma 1, lettera i), prevede specificamente l'abrogazione della precedente legge regionale n. 16

del 24 maggio 1994, recante la disciplina per la costituzione dell'albo regionale dei direttori d'albergo.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(19 maggio 2000)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la sezione lavoro presso il tribunale di Taranto versa in una situazione di grave disagio a causa del numero estremamente ridotto di magistrati e personale di cancelleria;

che, nonostante le proteste da parte dei più disparati organi, nulla è stato fatto per sanare tale situazione;

che l'impegno svolto giornalmente dai magistrati e dal personale di cancelleria non riesce a risolvere la situazione ed il numero dei ricorsi presentati dai lavoratori per il mancato riconoscimento da parte dell'INPS di Taranto dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione o contatto con l'amianto,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare provvedimenti necessari ed urgenti atti a ripristinare ed ampliare l'organico dei magistrati e del personale di cancelleria presso la sezione lavoro del tribunale di Taranto.

(4-15931)

(20 luglio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

In primo luogo va fatto presente che la dotazione organica dei magistrati e del personale di cancelleria in servizio presso il tribunale di Taranto risulta entro limiti comparativamente corretti.

Quanto alla questione specifica sollevata nell'atto ispettivo, si rappresenta che il numero dei magistrati addetti alla sezione lavoro è determinato in sede tabellare dal presidente del tribunale e dal Consiglio superiore della magistratura; del pari il personale amministrativo è assegnato alla predetta sezione secondo criteri e valutazioni di pertinenza del capo dell'ufficio.

In una prospettiva generale va comunque sottolineato che questo Ministero, sul terreno del potenziamento dell'apparato giudiziario nel suo complesso, si sta impegnando con esiti apprezzabili, mediante l'adozione di iniziative mirate, tra l'altro, ad un cospicuo ampliamento del personale della magistratura e destinate a produrre i maggiori benefici proprio in quei distretti in cui la relativa realtà territoriale richiede interventi certi ed immediati; ciò al particolare fine del perseguimento del-

l'obiettivo di una maggior speditezza delle cause, sì da potersi offrire, in concreto, adeguata risposta alle esigenze di giustizia del cittadino.

A tale riguardo si ricorda che nel disegno di legge approvato il 22 marzo 2000 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia ed avente ad oggetto, tra l'altro, l'aumento del ruolo organico della magistratura per complessive 1.000 unità, è prevista la destinazione di 300 di esse alla trattazione delle controversie concernenti la delicata materia di lavoro, notoriamente in espansione a seguito della devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione nel settore del pubblico impiego.

Nello stesso disegno di legge è, inoltre, contenuta una norma che, per la prima volta, al fine di dare soluzione al noto problema della carenza di fatto di magistrati - in servizio presso l'ufficio - determinata da fattori contingenti, dispone vari criteri di sostituzione dei medesimi. In particolare è prevista una pianta organica dei magistrati «distrettuali» da destinare, in chiave di pronto intervento, a sopperire alla carenza dei magistrati del distretto assenti dall'ufficio per aspettativa per malattia o per altra causa, per astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità, per tramutamento non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto e per sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare.

Nello stesso disegno di legge è peraltro previsto, al fine di pervenire ad una copertura dell'organico - così come ampliato - in tempi il più possibile contenuti, che il reclutamento degli uditori giudiziari debba avvenire mediante tre concorsi, banditi con un unico decreto, le cui prove preliminari dovranno espletarsi entro un anno.

Alle sopra descritte iniziative, concernenti necessariamente il quadro generale della giustizia su tutto il territorio nazionale e certamente di non scarso rilievo avuto riguardo agli obiettivi, ben al di sotto delle aspettative, considerati conseguibili fino a pochi mesi orsono, si aggiungeranno eventuali ulteriori interventi calibrati sulle necessità dei singoli uffici giudiziari all'esito della prima fase di sperimentazione della riforma del giudice unico.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(16 maggio 2000)

---

DE LUCA Athos. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* - Premesso:

che il nostro paese sta vivendo un momento positivo per le presenze turistiche, con grande beneficio per l'occupazione e la valorizzazione dei nostri beni culturali e ambientali;

che questa tendenza positiva dovrebbe confermarsi anche in vista del Giubileo;

che una corretta ed efficiente informazione ai turisti riveste una particolare importanza ai fini di una adeguata accoglienza turistica;

che si sta registrando nelle città di maggiore interesse turistico e nei luoghi strategici per gli arrivi come le stazioni e gli aeroporti un gravissimo fenomeno di abusivismo sia nel settore dell'informazione alberghiera sia agli autonoleggiatori e i taxi;

che il diffondersi di questi fenomeni di abusivismo danneggia non solo gli operatori autorizzati, ma gli stessi turisti che vengono sottoposti a «sovracosti» sia per quanto riguarda gli alberghi che per le auto da noleggio e/o taxi, dovuti all'appannaggio che ciascun abusivo pretende per sè incidendo fino al 50 per cento sul costo del servizio;

che la presenza negli aeroporti e nelle stazioni di personale privo di qualsiasi autorizzazione che contatta i turisti esibendo anche falsi tesserini con la scritta «gouvernement authorized» per accreditarsi con offerte di servizi costituisce un problema anche per la sicurezza degli ospiti e più in generale dei cittadini;

che in alcuni casi si ha notizia della presenza di personale abusivo anche in luoghi interdetti al pubblico all'interno dei varchi doganali per avere un contatto esclusivo e privilegiato con i passeggeri appena scesi dagli aeromobili;

che tutto ciò comporta un danno per l'occupazione, per l'immagine turistica del nostro paese, per la trasparenza delle tariffe e per gli operatori che rispettano la legge e le regole;

che il fenomeno si sta manifestando in modo prepotente nella città di Roma creando grave disagio e proteste negli operatori,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere per reprimere questo grave fenomeno dell'abusivismo nel settore dell'informazione e dei servizi turistici e per sostenere con specifiche norme e risorse la promozione da parte delle regioni e dei comuni di una adeguata ed efficace informazione turistica attraverso gli organi ufficiali, i consorzi, le agenzie organizzate e autorizzate.

(4-01478)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si assicura che la problematica in esame è seguita da tempo con particolare attenzione sia dagli uffici di polizia di frontiera sia dal comando della Guardia di finanza, i quali hanno disposto mirati servizi di controllo nelle località maggiormente interessate dal fenomeno dell'abusivismo, con specifico riferimento alle zone limitrofe agli scali aeroportuali e ferroviari.

In particolare il comando della Guardia di finanza, per quanto riguarda l'aeroporto «Leonardo da Vinci», svolge, nell'ambito dell'esecuzione dei prioritari compiti istituzionali, specifiche attività operative –

pianificate di concerto con le altre forze di polizia presenti nell'area in riferimento - al fine di debellare il fenomeno degli abusivi procacciatori di servizi ricettivi nonché autonoleggiatori.

Si segnala inoltre, che il comando gruppo Fiumicino aeroporti, nel periodo agosto 1997-dicembre 1998, ha redatto 270 processi verbali di accertamento a carico di procacciatori di servizi ricettivi e di autonoleggiatori non autorizzati, contestando violazioni ai codici della navigazione e della strada.

Per quanto riguarda specificamente la situazione nella città di Roma il comune, dal canto suo, ha attivato diverse misure per far fronte a tale problema avviando una politica di rafforzamento dell'informazione ai turisti con azioni promozionali dirette e interventi sul territorio attraverso la realizzazione dei punti informativi turistici, dislocati nella città. È stata inoltre prodotta una serie di opuscoli e guide e sono stati realizzati gli appositi siti Internet «comune.roma.it» e «informaroma.it», per tenere costantemente aggiornati i visitatori italiani e stranieri sull'offerta locale e per veicolare l'idea che esiste «una comunicazione turistica ufficiale» su Roma e che ci si può rivolgere alle istituzioni locali. A tale proposito, il comune di Roma ha anche autorizzato, con deliberazione della giunta comunale n. 4867 del 22 dicembre 1998, una iniziativa per la repressione dell'abusivismo all'aeroporto di Fiumicino denominata «Romainforma..il turista», consistente nella pubblicazione e diffusione di un opuscolo nel quale sono indicati con chiarezza i servizi essenziali presenti nell'aeroporto e i percorsi più brevi per raggiungerli.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(19 maggio 2000)

IULIANO, RESCAGLIO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che nella seduta della Camera dei deputati del 24 marzo 1999 il Governo accoglieva come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole Pittella 9/5324/4 che impegnava ad assumere iniziative necessarie a sanare disparità retributive di cui sono oggetto i maggiori del ruolo tecnico-amministrativo appartenenti alle classi 1938 e 1939;

che nella legge finanziaria per il corrente anno sono comunque state previste le risorse sufficienti per consentire di eliminare tale disparità;

che sembra che per inerzia o per disattenzione dell'amministrazione della Difesa questa volontà del Parlamento recepita dal Governo venga tuttora disattesa e ignorata,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda intraprendere per eliminare in tempi brevi una palese ingiustizia a carico di onesti servitori dello Stato.

(4-18029)

(3 febbraio 2000)

RISPOSTA. – L'istituto dell'omogeneizzazione trae origine dalle disposizioni concernenti il trattamento economico dei funzionari della polizia di Stato, successivamente applicate alle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) e poi anche alle Forze armate.

Con specifico riferimento al caso in esame, l'istituto consiste nell'attribuzione ai maggiori, che abbiano maturato 15 anni di servizio dalla nomina al grado di tenente, del trattamento stipendiale previsto per il grado di colonnello.

Nei confronti dei maggiori del ruolo tecnico-amministrativo appartenenti alle classi 1938 e 1939 la mancata applicazione dell'istituto dell'omogeneizzazione è dovuta al fatto che questi ultimi – anche se non tutti – non riescono a maturare i previsti 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, in quanto raggiunti prima dai limiti di età perché transitati nella categoria degli ufficiali in età avanzata.

Le disposizioni vigenti non consentono di computare nel periodo dei 15 anni necessari per ottenere l'omogeneizzazione i periodi di servizio prestato prima della nomina a tenente.

Sul piano legislativo è possibile operare in due direzioni.

Una prima iniziativa è già stata avviata con la presentazione dell'atto Camera n. 6412, promosso dalla Difesa, che con l'articolo 3 interviene prevedendo la ricostruzione della cosiddetta «anzianità pregressa» a favore degli ufficiali provenienti da carriere militari diverse, in attuazione di una specifica sentenza della Corte costituzionale, ivi compresi gli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo.

Una seconda possibilità può essere data dal provvedimento approvato dal Senato il 30 marzo scorso recante una «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle forze di polizia» (legge 31 marzo 2000, n. 78), con il quale è stata prevista anche la riapertura della delega per l'emanazione – senza oneri per lo Stato – di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, fra l'altro, anche del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, con il quale sono state emanate le norme per la concessione della omogeneizzazione agli ufficiali delle Forze armate nel grado di maggiore.

Per quanto riguarda invece le risorse economiche allocate con la legge finanziaria 2000, cui si riferisce l'interrogante, esse riguardano le esigenze finanziarie complessive, necessarie a corrispondere miglioramenti economici a tutto il personale militare, nel quadro delle esigenze e delle priorità che saranno determinate in sede di concertazione presso la Funzione pubblica (legge n. 216 del 1992 e decreto legislativo n. 195 del 1995).

In sintesi, riconoscendo le questioni poste dall'interrogazione e gli impegni assunti dal Governo accogliendo l'ordine del giorno 9/5324/004, si sta esaminando la possibilità di intervenire sulla normativa vigente in materia di omogeneizzazione, anche al fine di prevenire alcuni

meccanismi distorsivi presenti in quella vigente e di razionalizzarne gli effetti in senso equitativo a favore degli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo e, anche, di quelli dei ruoli normali e speciali.

*Il Ministro della difesa*

MATTARELLA

(18 maggio 2000)

LORETO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che con la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura», sono state emanate norme per la riabilitazione dei debitori protestati che abbiano adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbiano subito ulteriori protesti;

che il comma 6 dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996 prescrive che «per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto»;

che, nonostante l'esistenza di una norma così chiara, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura continuano a rilasciare certificati recanti precise e dettagliate indicazioni di protesti anche se seguiti da riabilitazione e a trasmettere tali notizie attraverso i propri terminali;

che tutto ciò blocca il completo reinserimento del riabilitato nel suo contesto socio-economico, vietandogli persino l'apertura di un normalissimo conto corrente bancario,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente e necessario impartire idonee istruzioni alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura affinché non vengano più evidenziati i protesti nel caso sia sopraggiunta la riabilitazione, per evitare che si crei nuovo terreno di coltura per il fenomeno dell'usura.

(4-09010)

(18 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Nel testo dell'interrogazione si evidenzia che, nonostante l'articolo 17, comma 6, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura», disponga che, per effetto della riabilitazione, il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto, le camere di commercio continuano a rilasciare certificati recanti precise e dettagliate indicazioni di protesti anche se seguiti da riabilitazione e a trasmettere tali notizie attraverso i propri terminali, impedendo, in tal modo, il completo reinserimento del riabilitato nel suo tessuto socio-economico.

Premesso che tale problematica sarà definitivamente superata con la prossima istituzione del registro informatico dei protesti, previsto dalla legge n. 480 del 1995, si comunica che i competenti uffici del Mini-

stero hanno provveduto, con circolare n. 3470/C del 5 luglio 1999, indirizzata alle camere di commercio, ad armonizzare il comportamento delle predette camere in tema di pubblicità della riabilitazione dei protestati.

In tale occasione si è avuto modo di sottolineare, in primo luogo, la funzione meramente esecutiva delle camere di commercio in materia di pubblicazione dei protesti cambiari: esse debbono limitarsi, ai sensi della normativa vigente, alla loro sistemazione, stampa e diffusione, e non possono pertanto assumere iniziative, quale la cancellazione di un nominativo dall'elenco ufficiale di protesti, che non trovino riscontro in puntuali determinazioni del presidente del tribunale.

Pertanto, pur se sussiste l'obbligo della pubblicazione del decreto di riabilitazione, si è ritenuto di poter introdurre, come indicato nella richiamata circolare n. 3470/C, una nuova modalità di interrogazione della banca dati dei protesti, in sostituzione delle modalità preesistenti, che consenta l'emissione di una visura negativa nel caso di soggetto riabilitato. Tale nuova modalità consente, in concomitanza con la pubblicazione nell'elenco ufficiale dei protesti del decreto di riabilitazione, l'«oscuramento» delle informazioni relative tanto alla levata del protesto che alla riabilitazione del protestato, contenuto nella banca dati informatica, ottemperando pertanto a quanto disposto dall'ultimo comma del predetto articolo 17 della legge n. 108, nonchè in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(22 maggio 2000)

MANCONI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che lo scorso 14 marzo 1999, Riza Gradina, di 8 anni, veniva trovato morto, nel Trapanese, alla foce del fiume Lenzo; la condizione del piccolo Riza, a quanto emerge dall'ambiente in cui viveva, può essere rapportata a quella dei cosiddetti «argati»: piccoli schiavi, cioè, al servizio di organizzazioni slave;

che migliaia di bambini, come Riza – secondo quanto denunciato da organizzazioni che da anni si occupano di questo fenomeno come il Comitato internazionale per la difesa dei bambini migranti di Palermo – sono costretti ad elemosinare e a fare accattonaggio per moltissime ore al giorno; spesso sono addirittura venduti dai genitori a «padroni» che ne sfruttano le energie; l'esperienza insegna che chi non «rende» quanto ci si aspetta o si ribella viene affamato, picchiato, seviziato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare per quali motivi, in relazione alla vicenda di Riza Gradina, il tribunale dei minori di Trapani non sia intervenuto per sottrarre il bambino ai genitori, quando



due anni fa la dottoressa Maria Grazia Ambrosini ne aveva richiesto l'allontanamento dalla famiglia per violenza sessuale e abbandono;

se non riscontrino responsabilità da parte dei servizi sociali trapanesi che erano al corrente del fatto che il bambino si assentasse frequentemente dalla scuola per recarsi ad elemosinare per strada;

quali provvedimenti intendano attuare per prevenire il fenomeno degli «argati» e per salvaguardare la vita e la salute di tanti minori.

(4-14609)

(23 marzo 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto sulla base delle notizie acquisite presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile e le competenti autorità giudiziarie, nonché sulla base degli elementi fatti pervenire dal Ministero dell'interno.

Occorre innanzitutto far presente come il doloroso episodio trattato ponga quesiti circa il delicato problema degli interventi dell'autorità giudiziaria minorile da attuare in tema di tutela degli interessi dei minori, tutela, questa, il cui perseguimento pone, di volta in volta, gli organi della giustizia minorile di fronte a scelte dolorose che comportano comunque il sacrificio di altri interessi, di regola dei genitori, specie quando il provvedimento adottato sia quello più radicale consistente nella sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale. Non è un caso che la quasi totalità degli atti parlamentari (interrogazioni, interpellanze) in tema di amministrazione della giustizia minorile abbiano per oggetto problematiche del genere, sindacandosi o un eccesso di intervento dell'autorità giudiziaria oppure, come nel caso in questione, un difetto; ad aggravare la situazione concorre anche il fatto che, specie in alcune zone del territorio nazionale in cui i fenomeni delle devianze minorili sono più accentuati, i servizi sociali, per carenza di personale e strutture, non sono, a volte, in condizioni di fronteggiare le diverse problematiche concernenti i minori, ivi comprese quelle che li vedono in posizione di vittime delle altrui condotte.

Il caso del piccolo Riza si inserisce, con le sue tragiche connotazioni, in questa complessa tematica.

In particolare, la procura della Repubblica per i minorenni di Palermo, già dal 20 giugno 1997, inviava al tribunale il fascicolo relativo al minore Riza per la adozione di misure idonee a tutela di questi, sulla scorta di una informativa della polizia giudiziaria secondo la quale il predetto era rimasto vittima di abusi sessuali posti in essere da altri minorenni. Peraltro, nella richiesta del pubblico ministero minorile non si faceva riferimento all'allontanamento del minore dalla famiglia.

In data 21 luglio 1997 il tribunale adito richiedeva al servizio sociale del comune di Trapani una relazione sulle condizioni di vita familiare, sociale e personale del minore. Veniva altresì fissata udienza in data 23 luglio 1997 per ascoltare i genitori di Riza che, però, non comparivano.

Nella stessa udienza venivano ascoltati anche l'assistente sociale del comune di Trapani, la psicologa ed il neuropsichiatra infantile della USL di quella città che si assumevano l'incarico di indagare sulla vicenda e compiere le opportune valutazioni in accordo con il servizio sociale del comune (servizi, i predetti, entrambi non dipendenti da questo Ministero). In data 8 ottobre 1997, a seguito di sollecito dell'autorità giudiziaria del 7 agosto 1997, non ancora informata sui fatti dai predetti soggetti, il servizio di neuropsichiatria infantile comunicava di non aver potuto effettuare alcun accertamento per difficoltà di contattare la famiglia del minore. Altre richieste di informative sul contesto familiare del piccolo Riza venivano avanzate dal tribunale che, in data 7 maggio 1998, richiedeva al giudice tutelare di Trapani di sentire i genitori del minore, fatto questo avvenuto in data 11 giugno 1998. Dal colloquio risultava un rapporto tranquillizzante tra il piccolo Riza ed i suoi genitori per cui lo stesso giudice tutelare non aveva ritenuto di indagare oltre su quanto asserito da questi ultimi.

Il servizio sociale per i minorenni di Palermo, avente una sede distaccata a Trapani (con una sola unità in servizio), non si occupava del caso; peraltro, come visto, dello stesso erano stati interessati i servizi territoriali, anche sul rilievo che la vicenda non vedeva il minore oggetto degli interventi nella veste di autore di reato bensì di vittima.

Il tribunale, nel tentativo di avviare qualsiasi intervento a tutela del minore, con il coinvolgimento degli organi amministrativi preposti per legge a fornire all'autorità giudiziaria il supporto tecnico per l'emanazione del provvedimento, non ha potuto, di fatto, adottare quei provvedimenti tempestivi necessari ed incisivi per difetto di adeguata collaborazione da parte dei servizi del territorio. E lo stesso intervento si è reso ancor più complesso per la difficoltà di avviare indagini sulla condizione socio-familiare del minore e della sua famiglia, essendosi resi tutti costoro irreperibili. Per di più, al tribunale per i minorenni di Palermo sono pervenuti gli atti del giudice tutelare di Trapani, apparentemente tranquillizzanti alla luce delle assicurazioni fornitegli dai genitori del piccolo. Purtroppo la tragica sorte di questo ultimo vale a smentire, seppure solo a posteriori, tali assicurazioni.

Avuto riguardo al menzionato sviluppo degli eventi le competenti articolazioni ministeriali interessate alla vicenda hanno escluso la sussistenza di profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati che si sono occupati del caso, non essendosi riscontrata alcuna significativa omissione o carenza, nè inescusabile superficialità, nell'espletamento dell'attività istruttoria dai medesimi svolta.

Certamente quanto rappresentato dal parlamentare interrogante non può considerarsi senza fondamento, ed inevitabilmente costituisce stimolo, anche per questo Ministero, affinché gli interventi rivolti ai minori siano tecnicamente più rapidi e specializzati, e non si debba più assistere a dolorosi fatti come quello in atti.

Ad ogni modo si fa presente che la legislazione nazionale è fortemente improntata alla tutela dei minori, per come si ricava dalle previ-

sioni normative contenute nella legge n. 40 del 1998 – poi trasfusa nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – e, ancor più, dalla disciplina contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori.

Al riguardo si rileva che i problemi della tutela dei minori sono tenuti nella massima considerazione dal predetto testo unico sia sotto il profilo della conservazione dell'unità del nucleo familiare (articolo 28 e seguenti), sia sotto quello degli aspetti assistenziali, scolastici e sanitari; in tutti i casi menzionati l'interesse del fanciullo è considerato superiore e prioritario.

Quanto, poi, all'attuazione della citata legge n. 269 del 1998, si aggiunge che gli uffici minori, costituiti nell'ambito del «Progetto Arcobaleno», svolgono, oltre alle specifiche funzioni investigative e repressive, anche compiti di soccorso dei minori e delle famiglie in difficoltà, in stretto raccordo con gli enti ed istituzioni che operano nel settore.

In quest'ottica, una costante attenzione viene riservata all'analisi e alla prevenzione delle situazioni socio-familiari a rischio, con particolare riguardo ai minori nomadi e stranieri esposti allo sfruttamento nel «lavoro nero», nell'accattonaggio ed in altre attività al limite della legalità o del tutto illegali.

Per quanto riguarda, infine, la vicenda giudiziaria connessa all'omicidio del piccolo Riza si comunica che la procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani ha in corso indagini volte a chiarire lo specifico movente che ha determinato l'azione criminosa di due persone indagate, allo stato sottoposte a custodia cautelare per il delitto di omicidio.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(29 maggio 2000)

---

MANTICA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso.

che in data 18 settembre 1998 il signor Angjelin Elezi, di 18 anni, di nazionalità albanese, incensurato e sottoposto a fermo in quanto il passaporto di cui era in possesso era ritenuto falso visto che lo stesso risultava compendio di furto all'ambasciata italiana a Tirana, veniva sottoposto a custodia cautelare nel carcere di Monza;

che il 25 novembre 1998 l'avvocato difensore del signor Angjelin ed il pubblico ministero presso la pretura circondariale di Monza, dottor Luciano Padula, hanno concordato l'applicazione della pena con il rito del patteggiamento a condizione che l'imputato venisse scarcerato immediatamente;

verificato che tale richiesta di patteggiamento è stata depositata il 4 dicembre 1998 e che il pubblico ministero provvedeva a richiedere all'allora giudice per le indagini preliminari di turno la fissazione dell'udienza in cui si sarebbe dovuto discutere del patteggiamento;

constatato che il pubblico ministero non provvedeva ad inviare entro 2 giorni al giudice per le indagini preliminari la richiesta di scarcerazione con il proprio parere favorevole (visto che aveva già concordato la sospensione condizionale della pena) ma che solo dopo 15 giorni e solo dopo sollecitazioni da parte dell'avvocato difensore il pubblico ministero presentava parere «favorevole» alla scarcerazione dell'imputato trasmettendo solo allora gli atti al giudice per le indagini preliminari il quale provvedeva immediatamente alla messa in libertà dell'imputato medesimo;

ritenuto che tale comportamento del pubblico ministero, che non appare all'interrogante sia giustificato nè giustificabile, ha causato una ingiusta detenzione in violazione delle rigorose disposizioni previste in materia dell'articolo 299 del codice di procedura penale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti e, qualora accertati, quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del pubblico ministero che ha ommesso un atto dovuto, causando una ingiusta detenzione;

se risulti che anche il procuratore circondariale e quello generale fossero al corrente della vicenda.

(4-13541)

(12 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Sulla base delle informazioni trasmesse, per il tramite del procuratore generale presso la corte di appello di Milano, dall'allora procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Monza si comunica quanto segue.

In data 1° dicembre 1998 il difensore del signor Elezi Angjelin – imputato per i reati di cui agli articoli 648, 477 e 482 del codice penale e sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere – ha presentato, nell'interesse di quest'ultimo, istanza di patteggiamento subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena nonché di revoca della predetta misura coercitiva.

Il pubblico ministero, il giorno successivo, ha prestato il proprio esplicito consenso solo in ordine alla richiesta di pena concordata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari.

La non tempestiva trasmissione alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari dell'istanza in questione non pare possa essere addebitata alla asserita omissione, ad opera del pubblico ministero, di un parere esplicito anche in riferimento alla ulteriore richiesta di revoca della misura; infatti nel consenso da quest'ultimo espresso al patteggia-

mento con pena sospesa doveva ritenersi implicitamente contenuto il parere favorevole anche alla predetta revoca.

Deve piuttosto rilevarsi che la contestualità delle richieste di patteggiamento e di revoca della misura custodiale (quest'ultima presentata, peraltro, presso la segreteria del pubblico ministero anziché presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari) sia stata idonea a determinare nel personale amministrativo la convinzione (dalla quale derivò il ritardo di 14 giorni nella trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari) che il consenso fosse relativo solo alla prima.

In definitiva non si ravvisano le condizioni ed i presupposti per iniziative di sorta sul versante disciplinare a carico del pubblico ministero assegnatario del procedimento, il cui operato, posto quanto sopra, non appare censurabile sotto profilo alcuno.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(16 maggio 2000)

---

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il 20 dicembre 1998 la regione Lazio ha deliberato una spesa di 260 milioni per opere di «rimboschimento» sul Monte Giano ad Antrodoco, in provincia di Rieti;

che, considerato il progetto sul quale il comune di Antrodoco chiese il finanziamento regionale, si ritiene necessario bloccare la delibera della regione Lazio in quanto di fatto ripristina l'imponente scritta «DUX» sul monte Giano;

ricordato:

che già alla fine degli anni Ottanta il sindaco di Antrodoco aveva presentato un piano di ripristino della scritta e che ultimamente avrebbe confermato che i lavori di rimboschimento hanno la finalità di ripristinare la scritta «DUX»;

che dovrebbe dunque essere evidente che lo scopo e l'intento dei lavori che si vogliono effettuare è quello del ripristino della scritta «DUX» sul monte Giano e che non hanno, di conseguenza, alcuna attinenza con lo spirito che ha ispirato le due leggi regionali,

si chiede di sapere:

se si ritenga che nella Repubblica democratica nata dalla Resistenza, a cinquantaquattro anni dal crollo del regime fascista, si possano impegnare 260 milioni dei contribuenti italiani per ripristinare un'opera della propaganda fascista volta ad esaltare il culto della persona del «Duce», responsabile di tanti lutti e rovine per il nostro paese;

se, sito che proprio il consiglio regionale del Lazio vuole ricordare il Duce con la pineta di Antrodoco, non sia più opportuno allora apporre su ogni pianta il nome di un italiano caduto in una delle tante

guerre imperialiste volute da Mussolini od i nomi dei valorosi combattenti della Resistenza caduti per liberare l'Italia dall'oppressione nazi-fascista. In questo modo sarebbero più realistici ed evidenti i «meriti» del fondatore dell'impero.

(4-14046)

(10 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si risponde sulla base delle notizie pervenute dalla regione Lazio, assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.

La delibera n. 11706 del 29 gennaio 1995 della giunta della regione Lazio relativa all'approvazione dei lavori di rimboschimento della pineta «Dux», alla quale ha fatto seguito la delibera di finanziamento n. 2454 del 22 dicembre 1998, è stata approvata anche a seguito di diverse segnalazioni, tra le quali quella della prefettura di Rieti che, nel rilevare soventi cadute di massi che si staccavano dai versanti del Monte Giano, sollecitava gli interventi di rimboschimento.

La delibera autorizza il taglio dei soggetti deperienti o malformati e vieta il taglio delle piante sane insediatesi naturalmente tra le lettere della scritta Dux.

Un primo intervento di rimboschimento, effettuato negli anni cinquanta, ha già fatto scomparire la parte basale della scritta Dux.

La detta scritta è destinata a scomparire completamente anche per effetto dei lavori di rimboschimento previsti dalla nominata delibera n. 11706.

*Il Ministro per gli affari regionali*

LOIERO

(18 maggio 2000)

---

MARINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da notizie di stampa e da atti ufficiali dell'ENIT si rileva un'accesa polemica tra le guide turistiche e molte amministrazioni comunali con il coinvolgimento anche delle forze dell'ordine, a proposito dell'azione di repressione intrapresa contro fenomeni di abusivismo ed irregolarità che coinvolgono anche agenzie di viaggi e turismo nella regione Campania;

che dette disfunzioni appaiono probabilmente determinate dalla mancata attuazione del disposto della legge regionale n. 11 del 1986 della regione Campania, legge emanata in riferimento alla cosiddetta legge-quadro per il turismo, n. 217, del 17 maggio 1983;

che nello specifico la Corte costituzionale, con ordinanza n. 116 del 23 marzo - 7 aprile 1995, e la prefettura, con nota n. 3000 del 2 luglio 1996, sono intervenute sul problema;

che si prospetta una lunga serie di ritardi dall'emanazione della legge, al punto che solo nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 37 del 28 luglio 1997 è stato pubblicato l'elenco delle guide autorizzate, mancando tuttora gli albi regionali per le altre attività professionali,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda promuovere e sollecitare perchè le autorità competenti e le regioni assumano precise responsabilità in ordine all'applicazione *in toto* della normativa nazionale di riferimento.

(4-08696)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base degli elementi forniti dalla regione Campania.

Per ciò che concerne gli albi regionali delle professioni turistiche si evidenzia che gli stessi sono stati istituiti con atto deliberativo della giunta regionale della Campania n. 504 del 2 febbraio 1993. Più precisamente per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania degli albi degli esercenti per le attività turistiche è stata data priorità, per le esigenze del turismo campano, alle professioni di «guide turistiche», «accompagnatori-corrieri turistici» e «guide del Vesuvio».

Con riferimento all'azione di repressione contro fenomeni di abusivismo concernente l'attività di guida turistica in Campania è stato evidenziato che, oltre ai previsti e consueti accertamenti da parte delle forze dell'ordine, la giunta regionale campana esercita la vigilanza ed il controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1986 attraverso gli uffici turistici periferici ed i comuni. Inoltre la regione ha diffidato alcune agenzie di viaggio a servirsi di personale non autorizzato dalla vigente normativa, onde evitare di incorrere in sanzioni disciplinari che prevedono, tra l'altro, anche la sospensione della licenza di esercizio.

In ogni caso è da tempo emersa la necessità di provvedere ad incisive modifiche della legge-quadro sul turismo del 1983 e, come è noto, il Parlamento ha in corso di esame un disegno di legge per la riforma della legislazione nazionale di settore. Tale nuova legge-quadro, una volta approvata, provvederà ad una opportuna delegificazione della materia per rendere più agevole la gestione degli albi professionali.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(19 maggio 2000)

MIGNONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'onorevole Domenico Izzo nella mattina dell'8 settembre 1999 ha iniziato lo sciopero della fame proprio all'ingresso della Camera dei deputati per protestare contro lo sfruttamento delle miniere di salgemma alla foce del fiume Cavone, nel territorio di Scanzano Jonico, interpretando anche la volontà dell'opposizione di centro-sinistra del comune interessato, che è contrario alla realizzazione del progetto, già iniziata, peraltro, con la costruzione di un grosso capannone a poche centinaia di metri dal mare e di insediamenti turistici internazionali;

che si ritiene che tale attività estrattiva possa influire negativamente sullo sviluppo dell'agricoltura e del turismo – che sono i naturali e prevalenti settori trainanti dell'economia locale – e che le immense caverne risultanti dalla estrazione del salgemma possano essere successivamente utilizzate come discariche per rifiuti tossici e nocivi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire urgentemente e quali provvedimenti intendano adottare non senza aver verificato se siano stati rispettati i regolamenti, le procedure e le norme delle leggi vigenti in materia.

(4-16308)

(16 settembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La società SORIM spa – Società ricerche minerarie – è titolare della concessione per salgemma denominata «torrente Cavone», estendentesi sull'area di complessivi 1.237 ettari in territorio dei comuni di Scanzano Ionico e Pisticci, in provincia di Matera.

La concessione è stata originariamente assentita, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli n. 2860 del 18 marzo 1974, alla Ionica mineraria chimica spa per la durata di 15 anni.

Con successivi decreti distrettuali in data 23 gennaio 1979, 20 marzo 1979, 11 marzo 1981 e 17 marzo 1985, la titolarità della concessione è stata trasferita rispettivamente alla Euromin spa, alla Ionica Sali spa, alla Canada Northwest Italiana spa e alla Scanzano Idrocarburi spa.

Per ultimo, con decreto distrettuale n. 3231 del 14 marzo 1991, la concessione è stata trasferita ed intestata alla attuale SORIM spa e rinnovata per ulteriori 15 anni, a decorrere dal 18 marzo 1989 e con scadenza, quindi, al 18 marzo 2004.

L'area della concessione è ubicata tra la strada statale Ionica a monte, la linea di spiaggia ed il torrente Cavone ad oriente.

In esito agli atti consultati e da notizie assunte presso il distretto di Napoli, è risultato che le coltivazioni minerarie, nonostante il lungo periodo di vigenza già trascorso, non hanno ancora avuto inizio.



Di converso, sono state eseguite numerose indagini geognostiche (sismica, monitoraggio delle acque superficiali topografia di precisione, perforazioni profonde, eccetera) volte ad acquisire tutti i parametri tecnici necessari per lo studio del campo ai fini della predisposizione del progetto di coltivazione del giacimento di salgemma rinvenuto.

È stato così possibile definire, fra l'altro, l'andamento plano-altimetrico di precisione della superficie interessata (di estrema importanza ai fini del controllo della subsidenza), la consistenza e localizzazione del giacimento, le sue caratterizzazioni geomeccaniche e tenorimetriche, le caratteristiche geologiche e strutturali delle formazioni attraversate dai sondaggi effettuati.

È stato definitivamente accertato che il giacimento di salgemma di «torrente Cavone» è ubicato alla profondità di 700-800 metri dal piano campagna con una potenza media di circa 200 metri.

Il tenore è molto elevato e pari ad oltre il 90 per cento di contenuto in NaCl.

Sulla base dei risultati ottenuti è stato possibile definire l'area di intervento per lo sfruttamento del minerale (circa 30 ettari della più vasta area di concessione pari a 1.237 ettari).

Allo stato attuale risultano utilizzabili, ai fini della coltivazione, pozzi su un totale di 5 sondaggi che hanno raggiunto la formazione produttiva.

È stato elaborato, a cura della società SORIM, un progetto definitivo di coltivazione.

Il progetto «torrente Cavone» prevede la realizzazione di una miniera in grado di produrre 200.000 tonnellate l'anno di salgemma iperpuro, pari al 10 per cento del consumo annuo italiano, da destinare al mercato dell'industria alimentare (insaccati), chimica (pastiglie per lavastoviglie) e farmaceutica (dialisi).

Il metodo di coltivazione previsto è quello per «idrodiscioluzione» (Solution Mining) del sale a mezzo di «pozzi singoli e blanket».

In generale, il metodo per idrodiscioluzione consiste nell'iniettare acqua nel giacimento di salgemma attraverso pozzi scavati dalla superficie. L'acqua iniettata scioglie il sale (idrodiscioluzione) creando in sottoraneo delle cavità piene di salamoia. La salamoia prodotta, con un contenuto di circa 300 grammi/litro di sale, viene portata in superficie e, successivamente, cristallizzata per riscaldamento per ottenere il sale.

Il metodo di coltivazione a «pozzi singoli e blanket», scelto per la coltivazione della miniera torrente Cavone, in raffronto al metodo per «pozzi multipli», è di più recente concezione ed è caratterizzato dalla possibilità di progettare e di controllare, con notevole precisione, le cavità prodotte dalla idrodiscioluzione del sale.

Pur non approfondendo in questa sede le specifiche tecniche e operative del metodo, è però opportuno precisare che la coltivazione per «pozzi singoli e blanket» consente di progettare a priori le cavità che saranno prodotte dalla idrodiscioluzione del sale alla stessa stregua di una qualsivoglia opera di ingegneria civile (esempio di scuola sono le

gallerie), utilizzando metodologie e programmi di calcolo estremamente affidabili previa misurazione in loco di tutte le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati (formazione salina, terreni di copertura, eccetera).

Inoltre la specificità di tale metodo, purchè rispettoso dei parametri di progetto, ivi compresi quelli relativi ai controlli, crea una struttura di vuoti in sotterraneo, non comunicanti tra loro, in grado di autosostenersi e quindi di dare luogo a «subsidenza» contenuta entro valori predeterminati e quindi accettabili sotto il profilo della sicurezza dei luoghi escludendo la formazione dei «camini di collasso».

In altri termini, i diaframmi che rimangono in loco, fra una cavità sotterranea e l'altra, fungono da veri e propri pilastri che, opportunamente dimensionati, sono in grado di sopportare il peso dei terreni sovrastanti, aiutati anche dalla spinta verso l'alto della salamoia che rimane costantemente presente, anche a fine coltivazione, all'interno dei vuoti prodotti.

Si è ritenuto opportuno sottolineare l'efficacia, ai fini della sicurezza ambientale, del metodo di coltivazione per «pozzi singoli e blanket» che sarà adottato nella miniera di «torrente Cavone» (su progetto della Mining Italiana spa, società *leader* nella progettazione mineraria) al fine di contribuire a far luce su taluni dubbi e interrogativi che hanno animato, specie in questi ultimi tempi, un serrato dibattito fra le pubbliche amministrazioni locali verosimilmente preoccupate da eventuali effetti ambientali negativi che potrebbero verificarsi in conseguenza della prossima messa in produzione della miniera.

Sono noti, infatti, i fenomeni negativi che hanno caratterizzato, in passato, la coltivazione della miniera di salgemma di Timpa del Salto (Crotone). Invero, la miniera di Timpa del Salto, nel 1984, fu oggetto di un fenomeno esondativo che interessò un'ampia zona circostante la miniera, provocando danni ai terreni adibiti ad attività agricole produttive.

La miniera era coltivata col sistema per idrodissoluzione a pozzi multipli che, in contrapposizione al metodo precedentemente descritto per pozzi singoli e blanket, pur consentendo una maggiore redditività in termini di recupero del salgemma, non prevedeva la progettazione, a priori, dei vuoti sotterranei prodotti, a tutto discapito della sicurezza finale dei luoghi.

In relazione a detto incidente e ad altri analoghi verificatisi in altre parti del mondo, il metodo di coltivazione per idrodissoluzione delle miniere di salgemma si è notevolmente evoluto fino a proporre, per la progettazione delle cavità sotterranee, nuovi modelli matematici di grande affidabilità, cosicché il metodo convenzionalmente denominato «per pozzi singoli e blanket» non può che essere ritenuto, al momento, il più tecnologicamente avanzato, a beneficio della sicurezza ambientale.

Per la realizzazione dell'impianto di cristallizzazione del salgemma (trattamento fisico-chimico della salamoia, indispensabile ai fini della realizzazione e completamento del ciclo produttivo della miniera) la so-

cietà SORIM, dopo aver scartato il sistema naturale di arricchimento in vasche di evaporazione a causa delle vaste aree che in siffatta specie risulterebbero impegnate, ha individuato, per la costruzione dello stabilimento dove collocare i relativi impianti di processo, una superficie nell'ambito della concessione mineraria ed interna a quella che il piano regolatore generale indica quale «area per attività estrattive».

La stessa società SORIM, in esito a domanda presentata il 3 maggio 1996 per l'iniziativa sopra rappresentata, ha ottenuto, con decreto in data 20 novembre 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a termini della legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del paese, un contributo in conto capitale di lire 14.717.220.000, pari al 79 per cento della misura massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva.

Il decreto di concessione del finanziamento prevede, fra l'altro, che l'iniziativa venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della domanda e cioè entro il 5 maggio del 2000, prorogabili per ulteriori sei mesi per gravi e giustificati motivi.

Per dare concreta attuazione all'iniziativa brevemente descritta, la SORIM ha chiesto ed ottenuto le concessioni edilizie n. 34 e n. 35 (la prima relativa alla costruzione dello stabilimento, la seconda per la realizzazione delle infrastrutture) rilasciate dal sindaco di Scanzano Ionico in data 9 giugno 1999.

Subito dopo la SORIM ha stipulato i contratti per la costruzione dello stabilimento, nonchè il contratto con la Mining Italiana spa, per la predisposizione dei pozzi alla produzione di salamoia che sarà evaporata nell'impianto di termocompressione di cui si è precedentemente trattato.

I lavori sono iniziati nel mese di luglio 1999 e sono andati avanti fino al 9 settembre 1999, data in cui il presidente della giunta regionale della Basilicata ha emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione dello stabilimento e, nel contempo, si è fatto obbligo alla SORIM di presentare apposita istanza di «*screening* (fase di verifica finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale) ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 47 del 14 dicembre 1998» (disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente).

Il provvedimento è stato impugnato dalla società SORIM in data 16 novembre 1999 innanzi al TAR della Basilicata, con richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento stesso e risarcimento dei danni subiti (*ex* articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).

Non si è al momento a conoscenza degli esiti di detta impugnazione presso il TAR.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(19 aprile 2000)

MIGNONE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'ENEL, nell'ambito della ristrutturazione aziendale, dopo aver soppresso il distretto della Basilicata, ha ipotizzato la riconversione della centrale termoelettrica del Mercure ed il trasferimento delle attività svolte nel posto di telecomunicazione da Rotonda a Bari;

che tale ipotesi comprometterebbe il rilancio in termini di sviluppo dell'area sud della Basilicata e avrebbe conseguenze occupazionali preoccupanti, perchè il numero dei lavoratori impiegati nelle strutture suddette – residenti in prevalenza nei comuni di Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore – potrebbe subire dei tagli,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare perchè la centrale termoelettrica del Mercure ed il posto di teleconduzione di Rotonda continuino a svolgere la loro attività nelle sedi attuali, o, in via subordinata, quali siano le soluzioni alternative alla chiusura dei suddetti centri produttivi per non compromettere le condizioni di vita nel sud della Basilicata.

(4-17398)

(1° dicembre 1999)

RISPOSTA. – L'esigenza di allineare il processo di controllo e teleconduzione della rete di trasmissione ai migliori *standard* internazionali di sicurezza ed efficienza ha portato l'Enel ad avviare all'inizio del 1998 il progetto di «sistema di controllo e teleconduzione integrato» che prevedeva l'applicazione delle più avanzate tecnologie disponibili e, di conseguenza, la radicale revisione del modello organizzativo precedente.

L'attuazione del decreto legislativo n. 79 del 1999 ha comportato delle inevitabili ed ulteriori modifiche nell'assetto organizzativo della società: le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e le relative responsabilità di controllo sono state trasferite al gestore e con successivo decreto ministeriale 25 giugno 1999, emanato ai sensi del citato provvedimento, è stato determinato l'ambito della rete elettrica nazionale.

In tale contesto, l'Enel ha provveduto ad identificare una nuova soluzione organizzativa per le attività di teleconduzione (di responsabilità della propria società Terna) che prevede l'accorpamento delle attività in tre centri, in luogo degli attuali tredici. Si ricorda che le tecnologie at-

tuali consentono di effettuare il comando e il controllo a distanza degli impianti, a parità di *standard* qualitativi, a prescindere dal luogo delle operazioni. Le linee-guida ed i criteri alla base della nuova impostazione sono già stati presentati alle segreterie sindacali nazionali nel mese di novembre scorso.

La definizione delle sedi è avvenuta sulla base di valutazioni di carattere tecnico ed economico dalle quali è emerso che l'impatto occupazionale sul territorio della Basilicata è assolutamente trascurabile in quanto il personale direttamente interessato dalla chiusura del centro (8 turnisti) verrà rapidamente assorbito nei reparti operativi (esercizio e manutenzione linee e stazioni) che resteranno comunque localizzati a Rotonda. A Rotonda verrà anche mantenuta la responsabilità del coordinamento di tali attività per le regioni Basilicata e Calabria.

La ristrutturazione, pertanto, non comporta rischi per i livelli occupazionali esistenti.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(19 aprile 2000)

---

MILIO. – *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il cittadino cinese Song Zhicai, residente a Roma dal 1996, è detenuto nel carcere di Regina Coeli, a fini estradizionali verso la Cina, dal 6 novembre 1998, in quanto colpito da mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria cinese di Harbin il giorno 8 ottobre 1998;

che la corte di appello di Roma con sentenza del 30 settembre 1999, depositata il giorno 8 ottobre 1999, ha dichiarato che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Cina nei confronti di Song Zhicai, accusato del delitto previsto dall'articolo 192 del vigente codice penale, entrato in vigore nel 1997, «per essersi impossessato, tra il luglio 1993 e il dicembre 1995, mediante frode, rivestendo la carica di direttore generale dell'impresa privata 'Harbin Dadi Industrial Group', di notevoli somme di denaro investite da numerose persone allettate dalla falsa promessa di tassi di interesse molto elevati, cagionando loro ingenti danni economici», con la precisazione che l'extradizione si intende concessa, per il reato previsto dall'articolo 152 della Old Criminal Law, ovverosia dell'abrogato codice penale entrato in vigore nel 1980, che prevede quale pena massima l'ergastolo;

che la corte d'appello di Roma ha consentito all'extradizione, nonostante le autorità della Repubblica popolare cinese avessero in un primo tempo indicato l'articolo 192 del vigente codice penale quale norma violata da Song Zhicai e solo successivamente, alla dimostrazione che l'articolo 192 prevede l'aggravante dell'articolo 199 che contempla la

pena di morte, le autorità cinesi avessero affermato che il reato compiuto da Song Zhicai era punibile in base al codice penale precedentemente vigente e in particolare in base all'articolo 152, omettendo però di ricordare che a fronte dello sviluppo del sistema economico cinese il Comitato permanente dell'Assemblea popolare aveva adottato 23 leggi speciali, sotto forma di risoluzioni, leggi supplementari, provvedimenti provvisori, tra i quali una «Risoluzione per la punizione dei reati che danneggiano l'ordine finanziario», entrata in vigore il 30 giugno 1995, la quale, all'articolo 8, prevede la pena di morte per i fatti attribuiti a Song Zhicai;

che a tale complessa situazione normativa si aggiunge che, dalla lettura di sentenze inviate dall'ufficio Interpol di Pechino, emerge che vi sono altre norme rispetto ai codici del 1979 e del 1997 che possono trovare applicazione nel caso di Song Zhicai con la possibilità di comminare la pena di morte per il fatto contestato;

che da notizie fornite dall'associazione Nessuno tocchi Caino risulta che il 9 novembre 1999 è stato giustiziato in Cina Zhang Deyuan, direttore di una compagnia di investimenti pubblica, per aver accettato una somma pari a 234.000 dollari tra il 1991 e il 1994, mentre alcuni giorni prima Sun Yanbiao, vice sindaco di una città a sud di Shanghai, era stato condannato a morte per aver accettato una somma pari a 60.000 dollari tra il 1993 e il 1998 e, sempre nel mese di novembre, tre donne sono state condannate a morte da un tribunale per aver raccolto, dietro promessa di altissimi tassi di interesse, 47 miliardi in fondi di risparmio truffando la gente;

che la Cina risulta essere un paese che ricorre in maniera massiccia e arbitraria alla pena di morte anche attraverso esecuzioni di massa organizzate in occasione di festività nazionali come il nuovo anno cinese; in particolare dal 1990 alla fine del 1998 vi sono state almeno 25.400 condanne a morte e più di 16.600 esecuzioni;

che la corte d'appello di Roma ha accolto la domanda di estradizione affermando che non vi sono motivi per ritenere che Zhicai verrà sottoposto in Cina a trattamenti disumani, crudeli o degradanti, o comunque ad atti che configurano una violazione dei diritti fondamentali della persona;

che il relatore speciale dell'ONU sulle esecuzioni sommarie arbitrarie e giudiziarie ha denunciato i giudizi parziali e il mancato rispetto dei diritti e delle garanzie dei condannati a morte in Cina, mentre il Parlamento italiano e quello europeo hanno duramente criticato il commercio di organi espantati ai condannati a morte in Cina,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere o siano stati presi per verificare esattamente quale norma sia applicabile al reato contestato a Song Zhicai e quale la pena applicabile;

quali siano state le autorità che hanno fornito la documentazione finora acquisita e quali documenti abbiano rispettivamente fornito;

se la documentazione fornita sia stata data in lingua originale o in versioni tradotte e in questo caso con quali garanzie di corrispondenza al testo originale;

se non si ritenga che documenti quali il rapporto dell'ONU sulle esecuzioni sommarie arbitrarie ed extragiudiziali o le risoluzioni del Parlamento italiano ed europeo possano dimostrare che esistono violazioni dei diritti umani in Cina;

quali iniziative si intenda adottare, anche a livello di Unione europea, per invitare la Cina ad avviarsi verso l'abolizione della pena di morte o quantomeno ad escluderla per reati non violenti, economici, d'opinione o religiosi.

(4-17490)

(9 dicembre 1999)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che Song Zhicai, di nazionalità cinese, è stato arrestato a Roma il 6 novembre del 1998 a seguito di un mandato di cattura del tribunale cinese di Harbin emesso per il reato di raccolta illecita di fondi;

che per questo reato, qualora contestato nella forma aggravata, il nuovo codice penale cinese prevede finanche la condanna a morte;

che lo scorso 30 settembre 1999 la corte di appello di Roma ha accettato la richiesta di estradizione presentata dalle autorità cinesi, ritenendo sufficiente la dichiarazione delle stesse autorità secondo cui il signor Zichai non sarebbe stato condannato a morte in quanto il reato sarebbe stato commesso quando era vigente il precedente codice che per quel reato non prevedeva la sentenza capitale;

che il signor Song Zhicai, per evitare l'arresto, era arrivato in Italia con un passaporto falso;

che la Corte Costituzionale, nel caso Venezia, con sentenza n. 223 del 27 giugno 1996 ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'articolo 698 del codice di procedura penale in quanto non esclude del tutto la possibilità che sia concessa l'extradizione nel caso in cui è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, anche qualora siano state date assicurazioni circa la non applicazione nel caso concreto,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale di cui in premessa, per evitare che il signor Zhicai sia estradato in Cina, paese ove vige ed è regolarmente applicata la pena di morte.

(4-17405)

(1° dicembre 1999)

RISPOSTA. (\*) – In data 3 marzo 2000 la Corte di cassazione, in riforma della sentenza della corte d'appello di Roma del 30 settembre 1999, ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per l'estradizione del signor Song Zhicai verso la Repubblica popolare cinese.

Conseguentemente la procura generale presso la Corte di cassazione ha ordinato la scarcerazione del predetto, la cui estradizione non avrà luogo.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(29 maggio 2000)

---

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con sentenza del 27 gennaio 2000 il tribunale di Palermo, sezione VI penale, ha dichiarato la propria incompetenza *ex* articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nel processo ai vertici aziendali del Banco di Sicilia in carica tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 ed ha ordinato la trasmissione degli atti della procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta;

che così dopo sei anni di indagini della procura della Repubblica di Palermo, tanti arresti eccellenti, una montagna di carte, accertamenti, consulenze, perizie e «incidenti probatori» per supportare una monumentale inchiesta su presunti falsi in bilancio e falsi in perizia nella valutazione del patrimonio del maggiore istituto di credito della regione Sicilia che ha azzerato quei vertici aziendali e infangato illustri docenti universitari, è finalmente emerso che quel processo non doveva essere nè istruito nè celebrato a Palermo;

che il motivo della rimessione *ex* articolo 11 del codice di procedura penale si era palesato ed era stato sollevato ben sei anni fa già da una informativa della Guardia di finanza del 1° gennaio 1994 (e cioè prima degli arresti eccellenti avvenuti il 12 settembre 1995) che aveva segnalato un possibile coinvolgimento di un magistrato di quel tribunale;

che malgrado le ripetute eccezioni sollevate anche in sede di udienza preliminare si era cocciutamente respinta ogni ipotesi di rimessione motivando che la informativa 1° gennaio 1994 non era *notitia criminis* ma soltanto una *pseudo-notitia criminis* così procedendo ad una illegittima valutazione «auto-assolutoria» che il diritto vigente non prevede ma riserva al giudice *ad quem*;

che in conseguenza della mancata rimessione alla procura di Caltanissetta competente erano state disposte ed espletate in sede di indagini preliminari consulenze varie e perizie che hanno provocato un

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.



esborso da parte dell'erario di oltre due miliardi di lire, di cui lire 970.434.885 soltanto per l'espertamento di una perizia collegiale, che, comunque, non potranno essere utilizzate dal giudice della rimessione e che si risolvono, quindi, in una spesa perfettamente colpevole ed inutile per le casse pubbliche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riferito e quali azioni intenda porre in essere per il recupero delle somme impropriamente poste a carico del contribuente.

(4-18069)

(8 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Palermo, interpellato sulla vicenda evocata nell'atto ispettivo, ha riferito che la procura della Repubblica di Palermo ha avviato, fin dal 1994, indagini nei confronti, tra l'altro, di alti esponenti del Banco di Sicilia.

A conclusione dell'inchiesta il giudice per le indagini preliminari ha rinviato a giudizio 21 indagati per rispondere di vari reati (comportanti danni per alcune centinaia di miliardi) tra cui quelli di false comunicazioni sociali, truffa pluriaggravata e falsa perizia.

Il processo, fissato innanzi alla sesta sezione del tribunale di Palermo, è stato definito all'udienza del 27 gennaio 2000 con sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio e trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, ritenuto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Ciò posto va fatto presente che la questione della competenza si inquadra nella ordinaria dialettica che vede contrapposte le parti del processo ed involge la più generale tematica della eventuale difformità di valutazione, costituente componente fisiologica del sistema, degli elementi processuali da parte di diversi giudici chiamati progressivamente ad occuparsi della stessa vicenda. Nel caso di specie alla valutazione affermativa della competenza operata dal giudice per le indagini preliminari ha fatto seguito quella di segno opposto del tribunale e nelle ulteriori fasi del giudizio potrebbe accadere che vi sia un nuovo ripensamento.

Va, ad ogni modo, ricordato che nel sistema processuale vigente è sancito il principio (articolo 26, comma 1, del codice di procedura penale) di conservazione dell'apparato istruttorio già acquisito in caso di declaratoria di incompetenza sicchè il timore espresso nell'atto ispettivo, concernente l'inutilizzabilità di costose perizie espletate in sede di indagini, non pare abbia ragione di esistere.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(16 maggio 2000)

MINARDO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nella chiesa di San Pietro a Modica sono in corso i lavori di restauro;

che tali lavori sono sottoposti alla diretta sorveglianza della soprintendenza ai beni culturali e artistici di Ragusa;

che il funzionario tecnico di sezione incaricato dalla soprintendenza ha deciso di eliminare gli artistici affreschi decorativi del '700 presenti nelle volte, provocando con ciò rovinosi danni ad un patrimonio artistico di inestimabile valore;

che l'assurda decisione per i danni irreversibili che si registrano crea un grave stato di preoccupazione ed allarmismo nella popolazione della città di Modica e presso la Curia vescovile di Noto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della grave situazione che si sta perpetrando nei confronti di un bene artistico di grandissimo valore quale quello costituito dagli affreschi della volta della chiesa di San Pietro in Modica;

se non si ritenga opportuno provvedere ad un immediato esercizio ispettivo allo scopo di accertare eventuali responsabilità od omissioni da parte della Soprintendenza di Ragusa, delegata alla sorveglianza dei lavori di restauro;

quali ulteriori interventi si intenda adottare allo scopo di impedire lo scempio degli affreschi e di tutelare il patrimonio storico-artistico.

(4-18897)

(4 aprile 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto e si fa presente che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della regione siciliana sono esercitate dalla regione.

Pertanto gli interventi richiesti esulano dalla competenza di questo Ministero.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

MELANDRI

(19 maggio 2000)

MONTELEONE. – *Ai Ministri della giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che nel gennaio 1992 il signor Rocco Becce perdeva un figlio di soli 16 anni a causa di un incidente stradale;

che da allora è iniziata una causa civile innanzi al tribunale di Potenza per ottenere il relativo risarcimento dalla compagnia di assicurazione Assimoco spa;

considerato:

che sono trascorsi otto anni e ancora non si è addivenuti ad una sentenza;

che la morte del ragazzo è stata una vera tragedia per la famiglia, che nel frattempo si è disgregata, psicologicamente distrutta, e versa per di più in precarie condizioni economiche,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, accertato quanto suesposto, non ritengano di poter intervenire allo scopo di porre fine al procedimento in corso, anche e soprattutto nel rispetto di una famiglia, come detto ormai distrutta, che già è stata tanto provata dalla sorte.

(4-17932)

(27 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Il presidente del tribunale di Potenza, interpellato sulla questione sollevata con l'atto ispettivo, ha riferito che la causa promossa, tra gli altri, dal signor Rocco Becce, per l'ottenimento del risarcimento del danno asseritamente patito per effetto del decesso del figlio Nicola in seguito ad un incidente stradale, ha avuto inizio il 25 gennaio 1993 e la prima udienza istruttoria si è tenuta il 30 settembre 1994; il procedimento è stato caratterizzato da una complessa attività istruttoria nonchè da vari rinvii delle udienze chiesti dai procuratori delle parti o disposti di ufficio per impedimento del giudice istruttore, chiamato a svolgere, in supplenza, attività giurisdizionale penale, ritenuta prevalente.

Ha altresì precisato che, esaurito l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni definitive all'udienza del 7 maggio 1997 e la causa è stata rimessa al collegio per essere decisa il 7 ottobre 1999; essendo però intervenuta, nel frattempo, la legge n. 276 del 1997 (istitutiva delle sezioni stralcio per la definizione delle cause civili pendenti alla data del 30 aprile 1995), la causa stessa è stata rimessa alla sezione stralcio istituita presso il tribunale ed è stata, da ultimo, assegnata ad uno dei cinque giudici onorari aggregati, nominati con decreto ministeriale 11 gennaio 2000, perchè possa essere decisa celermente.

Da tale quadro si evince il protrarsi della causa in questione sia dipesa da fattori molteplici e non riconducibili a negligenza alcuna; ciò non toglie, ovviamente, che il necessario miglioramento del sistema debba annoverare, tra i vari obiettivi perseguibili, quello di una maggior speditezza delle cause, sì da potersi offrire, in concreto, adeguata risposta alle esigenze di giustizia del cittadino, soprattutto allorquando nella sede giudiziaria confluiscono aspettative legate a vicende dolorose quali quella illustrata nell'atto ispettivo.

Ma è proprio sul terreno del potenziamento dell'apparato giudiziario che questo Ministero si sta impegnando con esiti apprezzabili, come

non può non esser noto, mediante l'adozione di iniziative mirate ad un cospicuo ampliamento delle strutture e del personale, non escluso, da ultimo, quello dei magistrati.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(16 maggio 2000)

MUNDI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 8 aprile 1999 si è riunito il consiglio della comunità montana del Gargano;

che in detto consiglio è stato discusso ed approvato un ordine del giorno, trasmesso per conoscenza alle autorità competenti, avente per oggetto un provvedimento teso al ridimensionamento del 31° gruppo radar di stanza nella base di Jacotenente (Foresta Umbra);

che nel menzionato ordine del giorno sono state espresse vive preoccupazioni per l'eventuale smantellamento della struttura suddetta;

che la presenza del presidio militare enunciato si è rilevata preziosissima dal punto di vista della protezione civile per l'efficace azione posta in essere con interventi di assistenza e di ausilio alle comunità locali durante particolari momenti di emergenza verificatisi nel Gargano a seguito delle straordinarie e abbondanti nevicate;

che il Gargano ed in particolare la sua parte settentrionale dovrebbe essere considerato «regione di frontiera», come del resto lo è l'intero territorio della regione Puglia;

che tale struttura oggi più che mai, a causa della guerra in atto nei Balcani, riveste importanza maggiore da un punto di vista strategico, tant'è che è di supporto efficace alle forze NATO impegnate in questo particolare momento nelle operazioni nella ex Jugoslavia;

che la stessa, per la posizione strategica della sua allocazione posta a difesa dello spazio aereo nazionale, risulta essere sito di avvistamento posizionato al limite più esterno del versante Sud-Est e, di conseguenza, se venisse smantellata non potrebbe più rappresentare struttura a difesa delle comunità locali;

che la presenza di figure professionali di così alto profilo, quali quelle che attualmente occupano e lavorano in tale presidio, è indispensabile per interventi di protezione civile, in considerazione del fatto che non vi sono sul territorio altre forme organizzate in grado di far fronte alle tante possibili emergenze che potrebbero verificarsi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di intraprendere idonee iniziative affinché vengano riconsiderati simili provvedimenti, alla luce degli eventi bellici a cui tutti noi stiamo assistendo;

quali informazioni o notizie il Ministro in indirizzo intenda offrire ai cittadini di questo particolare territorio, già di per sè penalizzato per la sua collocazione geografica, che verrebbero privati di assistenza e

di ausilio per possibili ed eventuali ulteriori casi di emergenza, come è già successo per l'evento straordinario delle neviccate.

(4-15009)

(27 aprile 1999)

RISPOSTA. – I provvedimenti di riordino in senso riduttivo delle Forze armate, che, come noto, configurano uno strumento quantitativamente ridotto di oltre il 30 per cento rispetto a quello attuale, sono finalizzati a conseguire quel livello di prontezza operativa e di professionalità indispensabile per sostenere con efficacia le nuove missioni e i sempre più numerosi impegni internazionali in un quadro di rafforzamento della capacità europea di sicurezza e difesa. Tale riorganizzazione persegue anche un più efficace impiego delle risorse ed investe, necessariamente, tutti i settori della struttura militare inclusa, quindi, l'Aeronautica militare.

In coerenza con quanto in precedenza illustrato, il sito di Jacotente, nell'ambito del programma di ammodernamento del sistema di difesa aerea nazionale, è stato equipaggiato con un nuovo apparato ad alta tecnologia denominato «testata radar remota» che, oltre ad elevare lo *standard* di sicurezza nazionale per le migliori prestazioni, consente anche di effettuare economie di personale e di risorse altrimenti non perseguibili. Di conseguenza, il 31 ottobre 1999, è stata attuata la soppressione del 31° gruppo radar e la contestuale costituzione della 131ª squadriglia radar remota.

In questo quadro, l'esigenza di assicurare il necessario sostegno logistico sia alla citata squadriglia radar sia ad un altro ente dell'Aeronautica militare già presente nell'area ha comportato la costituzione sul sito di un apposito distaccamento ordinario il quale, ancorchè in misura più ridotta rispetto alla precedente situazione, consente di assicurare la continuità della presenza militare nella zona.

*Il Ministro della difesa*

MATTARELLA

(18 maggio 2000)

---

NOVI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del commercio per l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia.* – Premesso:

che l'Italgrani poteva contare su un fatturato di 1.400 miliardi e dava lavoro a 2.000 dipendenti;

che il 20 per cento del mercato delle semole statunitensi era controllato dall'Italgrani;

che con il governo canadese la società aveva ottenuto un contratto di importatore in esclusiva:

che il 50 per cento dell'attività dell'Italgrani si svolgeva con paesi esteri;

che l'inchiesta sul *crac* Italgrani nasce dall'inchiesta penale sui fidi concessi dall'Isveimer;

che l'indebitamento della società ammontava a circa 1.000 miliardi di lire ripartito tra le banche, i fornitori, gli enti locali, l'erario statale e le società collegate;

che la settima sezione civile del tribunale non ha ritenuto valido il piano di salvataggio elaborato dall'Italgrani con una delle più grandi banche d'affari americane, la Donaldson Lufkin & Jenrette, che garantiva l'accordo definitivo fatto dall'Italgrani con 22 banche;

che gli istituti di credito avevano dato il loro assenso al piano di salvataggio nella speranza di recuperare gran parte del loro denaro;

che i creditori non avevano mai presentato decreti ingiuntivi o richieste di fallimento;

che la sentenza di fallimento non è stata finalizzata tanto a tutelare i creditori quanto a seguire una ipotesi di accusa della magistratura, ipotesi di accusa che potrebbe costare ben 700 miliardi ai creditori dell'Italgrani;

che nel 1992 l'allora Governo Dini non tutelò l'Italgrani che vantava crediti verso la Russia ed alcuni paesi del Nord Africa per 600 miliardi;

che 2.000 lavoratori rischiano di rimanere disoccupati,

si chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato il fallimento dell'Italgrani in contrasto con la volontà e gli interessi dei creditori.

(4-17047)

(5 novembre 1999)

RISPOSTA. – In base alle notizie comunicate dal Ministero del commercio con l'estero, non sono al momento note le esatte ragioni che hanno determinato il fallimento della società Italgrani.

Anche se tali cause non sono ricollegabili alle attività istituzionali del predetto Ministero, esso, in quanto creditore della Italgrani, potrà subire conseguenze negative da tale situazione di insolvenza e procederà a porre in essere tutti gli atti cautelativi opportuni.

Si precisa tuttavia che la disciplina normativa comunitaria del settore agro-alimentare è basata sull'emanazione, da parte degli organismi pubblici competenti dei singoli Stati membri, di titoli di *import-export* – detti anche «certificati» – che autorizzano e nel contempo obbligano gli operatori richiedenti a portare a termine l'operazione commerciale autorizzata.

A garanzia dell'assolvimento degli obblighi comunitari previsti dal vigente Regolamento CEE n. 3719 dell'88 e successive modifiche ed integrazioni, l'operatore, al momento della richiesta del titolo, deve prestare una cauzione, il cui importo è determinato dalla normativa comunitaria del settore, variando in base al prodotto.

La cauzione può essere costituita in tre modi diversi: deposito in contanti presso la tesoreria provinciale, fidejussioni prestate da un istituto bancario o da società di assicurazione.

Per il mancato o parziale assolvimento ai succitati obblighi comunitarie, il citato Ministero è tenuto ad irrogare alla ditta inadempiente le «penalità» (incameramento parziale o totale della cauzione) previste dal vigente regolamento comunitario per le inadempienze accertate.

Per quanto concerne il caso in esame, allo stato attuale degli atti, la società Italgrani spa, domiciliata in Napoli, risulta intestataria di una fidejussione cumulativa tacitamente rinnovata ed ancora in essere, prestata, in qualità di fedejussore solidale con la ditta stipulante, dalle Assicurazioni generali spa - Napoli nei confronti del citato Ministero per un importo massimale di 13 miliardi, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria per il rilascio di titoli *import-export* di prodotti agro-alimentari, con o senza «sovvenzione» all'esportazione.

La suddetta garanzia copre l'assolvimento dei citati obblighi per un periodo di due anni dalla data di rilascio del rispettivo certificato, ad eccezione delle cauzioni relative alle gare.

A data corrente, risultano emessi e imputati alla suddetta fidejussione cumulativa 12 titoli *import-export* con termini di validità ancora aperti ai fini delle succitate procedure di svincolo e/o incameramento delle relative cauzioni, per un importo complessivo di lire 24.635.358, emessi in data recente e relativi a titoli *import-export*, in ordine ai quali la ditta in parola non ha ottemperato ai richiamati obblighi comunitari.

Per quanto concerne, infine, la pregressa esposizione finanziaria nei confronti del Ministero del commercio con l'estero (lire 916.089.905), si fa presente che la stessa deriva da decreti di incameramento di cauzioni, emessi in data remota, non onorati in quanto contestati dalla ditta in parola in sede giurisdizionale.

Si fa presente infine che la sezione contenzioso del competente ufficio ha richiesto al tribunale di Napoli copia della sentenza del fallimento in argomento, a ricezione della quale si potrà procedere alla relativa insinuazione nel passivo fallimento della Italgrani.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(19 aprile 2000)

PARDINI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che lo Stato maggiore dell'Esercito ha disposto per il 31 dicembre 1999 lo scioglimento della fanfara della Brigata alpina tridentina;

che la fanfara è parte qualificante dell'identità e della tradizione della Brigata e integra quell'insieme simbolico importante ai fini della stessa operatività di un corpo militare, in particolare di quello degli Alpini;

che anche la ventilata e condivisibile scelta di rafforzare il carattere di «forza di proiezione» della Brigata tridentina non appare affatto in contraddizione con la presenza di una fanfara;

che c'è la disponibilità da parte dell'Associazione nazionale alpini a «sostenere la fanfara della Tridentina sia come organico che come mezzi»;

si chiede di sapere se il Ministro della difesa non ritenga di dover intervenire per revocare lo scioglimento della fanfara della Brigata tridentina.

(4-17777)

(18 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Premesso che la brigata «Tridentina» non è, al momento, fra le grandi unità dell'Esercito che fanno parte delle «forze di proiezione», si rappresenta che il provvedimento cui l'onorevole interrogante si riferisce è stato adottato nel quadro di un generale riordinamento, in senso riduttivo, volto ad adeguare il settore «bande e fanfare» alle mutate esigenze istituzionali e di rappresentanza della Forza armata.

Peraltro, tale provvedimento consegue alla sempre più limitata disponibilità di giovani di leva provenienti dalle regioni settentrionali, con cui viene alimentata la fanfara oggetto dell'interrogazione, che, quindi, vengono impiegati prioritariamente per soddisfare le esigenze operative, in particolare delle unità della brigata alpina «Tridentina», già sottoalimentata a partire dallo scorso anno.

L'amministrazione non sottovaluta l'importanza sociale e culturale delle formazioni bandistiche di specialità e comprende il rammarico per la soppressione di un complesso tradizionalmente radicato nella storia dell'Esercito italiano.

Tuttavia, nel confermare la necessità del provvedimento in parola, si rileva che la peculiarità della specialità «alpina» verrà salvaguardata mantenendo in vita – e nelle disponibilità del comando truppe alpine – le fanfare delle brigate «Julia» e «Taurinense» che assicureranno il soddisfacimento delle esigenze di rappresentanza e la continuità della gloriosa tradizione del Corpo.

In ultimo, si esprime apprezzamento per la proposta dell'Associazione nazionale alpina di sostenere con uomini e mezzi una formazione bandistica che perpetui la tradizione della fanfara della brigata «Tridentina», ma si sottolinea che la stessa non potrebbe essere intesa quale banda militare in quanto una tale formazione non potrebbe comprensibilmente corrispondere alle caratteristiche ordinarie ed alle esigenze addestrative e di impiego sia delle unità militari sia del personale in servizio attivo delle Forze armate.

*Il Ministro della difesa*

MATTARELLA

(18 maggio 2000)



PERA, MACERATINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Considerato:  
che nel comune di Barga (Lucca) sono stati distribuiti da ignoti alcuni volantini anonimi critici nei confronti del sindaco, caricaturali, ironici ma palesemente non offensivi della reputazione della persona;

che il sindaco, esercitando un suo legittimo diritto ma evidentemente non dotato del senso dell'autoironia, e forse seguendo esempi più illustri, ha ritenuto di denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria;

che la procura della Repubblica di Lucca ha disposto indagini nell'ambito delle quali, alle ore 7 del mattino del giorno 7 dicembre 1999, è stata disposta una perquisizione domiciliare effettuata da tre carabinieri guidati dal comandante della locale stazione nei confronti del signor Lorenzo Pirelli, agente d'assicurazioni, e poi altre perquisizioni a carico della medesima persona, che si è proclamata estranea ai fatti, come dimostra l'esito negativo di tali indagini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'ironia, ancorchè esercitata contro un sindaco che ne è sprovvisto, sia materia di esercizio dell'azione penale al punto da indurre una procura della Repubblica a disporre perquisizioni alla cieca a carico dei cittadini;

se non ritenga che vi sia nelle indagini disposte dalla procura della Repubblica di Lucca, una palese e ingiustificata sproporzione fra mezzi impiegati e fine perseguito, nonchè una poco rassicurante tendenza alla repressione giudiziaria del dissenso politico e della manifestazione del pensiero;

se una tale mobilitazione della polizia giudiziaria, degna di un'azione di cattura di un pericoloso criminale, non abbia distolto le forze dell'ordine da compiti più urgenti e più utili.

(4-17610)

(16 dicembre 1999)

RISPOSTA. – L'apprezzamento del dato ironico di una espressione, quale che ne sia la modalità di esternazione, è, qualora il destinatario sporga querela per diffamazione, di pertinenza dell'autorità giudiziaria, alla quale, e non al Ministro della giustizia, unicamente spetta di valutare la soglia della punibilità, ben potendo la predetta espressione essere ironica e, al contempo, offensiva della reputazione.

Ciò premesso si rileva che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale non può essere considerato disgiuntamente da quelle che sono le iniziative investigative atte a renderlo concreto, in chiave di efficacia ed utilità.

Al riguardo è stato riferito che, a seguito di indagini, si è individuata una persona quale responsabile della distribuzione dei volantini per cui era stata sporta querela.

All'esito della perquisizione, disposta sull'ipotesi di reato – ritenuta fondata oggettivamente – di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (punita anche con la pena detentiva da sei mesi a tre anni), sono

stati reperiti dei volantini aventi ad oggetto il querelante, ma diversi, per contenuto, da quelli sopra menzionati, sicchè il procedimento è stato archiviato in tempi brevissimi.

Da quanto sopra emerge che la perquisizione non è stata disposta «alla cieca»; inoltre il mezzo di ricerca della prova è stato ritenuto dai magistrati procedenti, con valutazione che sfugge al sindacato di questo Ministero per la non ravvisabilità di un utilizzo scorretto del mezzo processuale, l'unico idoneo alla ricerca della verità.

Quanto all'impiego della polizia giudiziaria, la teorica distinzione tra compiti più o meno urgenti di cui vi è cenno nell'atto ispettivo non può significare, nel secondo caso, sostanziale rinuncia ad ogni intervento e d'altra parte l'utilità dei predetti compiti va misurata sul piano dell'efficacia più che su quello del titolo di reato per cui si procede.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(16 maggio 2000)

---

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'associazione Verdi Ambiente Società della Campania ha presentato un esposto al procuratore di Napoli Agostino Cordova per denunciare che nell'ex Italsider di Bagnoli sarebbero state lavorate, manomesse e manipolate 1.804 tonnellate di amianto senza alcuna precauzione;

che oltre all'amianto contenuto nell'area ex Eternit e asportato mediante l'uso di ditte specializzate, secondo una indagine durata un anno e nata dalle denunce degli stessi lavoratori, l'amianto contenuto negli altri siti non sarebbe invece stato opportunamente evidenziato e trattato;

che le 1.804 tonnellate di amianto sarebbero state segnalate nel 1995, nel piano di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli redatto dall'ILVA in liquidazione;

che nel maggio 1998 gli stessi operai avrebbero denunciato di aver lavorato per due anni e senza alcun tipo di precauzione manufatti che, a loro insaputa, contenevano amianto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che tra i rottami provenienti dalle demolizioni fosse presente amianto;

qualora quanto sopra richiesto fosse confermato, costituendo la prova che la rottamazione è avvenuta in modo scorretto, se non si intenda intervenire con urgenza anche rimuovendo il mandato alla Bagnoli spa per la conduzione dei lavori di bonifica e operando affinché i lavori stessi vengano posti sotto la tutela del Ministero dell'ambiente.

(4-15827)

(9 luglio 1999)

RISPOSTA. – Tra gli interventi di bonifica dei siti industriali di Bagnoli la bonifica dei siti contaminati da amianto interessa principalmente lo stabilimento Eternit con un'estensione di 157.000 metri quadrati di cui 65.000 metri quadrati coperti da edifici industriali, magazzini e manufatti in cemento-amianto a suo tempo destinati alla vendita. Inoltre, per il sito ex ILVA l'intervento riguarda la bonifica della centrale termica, dei capannoni e dei fabbricati nei quali si è riscontrata la presenza di manufatti di cemento-amianto nelle coperture e la presenza di amianto negli isolati termici e nelle coibentazioni di parti di amianto.

Tale bonifica è stata oggetto di uno specifico appalto concorso bandito dalla Bagnoli spa e vinto dall'ATI sulle concorrenti Tecnologie industriali e ambientali spa e società SAIT spa; il contratto è stato stipulato in data 28 ottobre 1998 e pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 26 settembre 1998, n. 187.

Le prime attività sono state dedicate alla predisposizione della documentazione necessaria affinché la ASL competente territoriale, in accordo con le vigenti normative – decreto legislativo n. 277 del 1991 e decreti ministeriali emanati a norma di quanto previsto dalla legge n. 257 del 1992 – procedesse alla approvazione dei primi «piani di bonifica settoriali» in cui si articola il «piano di bonifica» generale.

La prima fase della bonifica dell'area ex Eternit dedicata al monitoraggio è stata condotta con le regole comuni all'intero sito di Bagnoli (monitoraggio dei suoli con maglia 100x100m e monitoraggio delle acque sotterranee di prima e secondo falda).

Nell'area ex Eternit dove tra l'altro è presente una fittissima vegetazione sono stati effettuati dodici sondaggi di cui uno spinto fino alla profondità di 50 metri dal piano di campagna.

La seconda fase della bonifica ha riguardato il monitoraggio dell'aria atmosferica. Le stazioni scelte interno all'area da bonificare anche in corrispondenza delle zone abitate sono in funzione dal luglio 1998 ed hanno già permesso, tra l'altro, di monitorare le concentrazioni di fibre aereodisperse durante mesi con differenti condizioni meteorologiche al fine di caratterizzare i valori del «fondo ambientale» e i valori degli eventuali incrementi del fondo in relazione all'attività di decespugliamento e di mappatura.

La terza fase consiste nella predisposizione e presentazione alla ASL dei piani di lavoro ex decreto legislativo n. 277 del 1991 per la bonifica di alcuni fabbricati con tetti in cemento amianto, nella predisposizione e presentazione alla ASL del piano di lavoro, ex decreto legislativo n. 277 del 1991, per la bonifica della centrale termica dell'ex ILVA, nella predisposizione e presentazione alla ASL del piano di lavoro per le attività di disbocamento e mappatura nelle aree ex Eternit e nel prelievo durante la mappatura di campioni dei materiali presenti da sottoporre ad analisi (le analisi sono effettuate a cura del CNR al fine di definire se l'indice di rilascio è maggiore o minore di 0,6. L'indice di rilascio è un elemento discriminante nella futura normativa per la definizione dei rifiuti contenenti amianto-RCA).

Attualmente, poichè la ASL competente territorialmente ha approvato molti dei «piani di bonifica settoriali» in cui si articola il piano di bonifica dell'area ex Eternit, è stato dato avvio ai lavori. Sono state smaltite dall'area ex Eternit circa 2.100 tonnellate di materiale mentre risultano imballate e pronte per la spedizione circa 550 tonnellate. La fine dei lavori di demolizione e smantellamento è prevista per la fine di aprile del 2000. Tale termine è stato confermato dai rappresentanti della società anche nel corso della visita di sopralluogo svolta il 13 dicembre 1999 dal comitato di coordinamento e alta vigilanza (*ex* legge n. 582 del 1996, articolo 1, comma 4).

Per quanto riguarda il materiale con sospetta presenza di amianto, ritrovato accidentalmente dove non ne era prevista la presenza, lo scorso mese di giugno durante i lavori di demolizione dal solettone del fabbricato ex magazzino ricambi ossigeno nell'area ex ILVA, il servizio ARS del Ministero dell'ambiente, avuta notizia dalla stessa società dell'avvenuto ritrovamento, ne ha dato notifica al comune di Napoli in data 13 luglio 1999, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997, onde consentire al sindaco di attivare immediatamente il potere sostitutivo previsto dalla norma qualora l'azienda non provveda alla messa in sicurezza di emergenza e alla successiva bonifica.

La società Bagnoli spa è stata inoltre sollecitata dal servizio delle acque all'adempimento degli obblighi indicati al medesimo comma e ha ritenuto necessario esortare la stessa società, essendo tuttora in corso la seconda fase di caratterizzazione dell'area ex ILVA spa, ad inserire l'amianto tra i parametri da ricercare su tutta l'area secondo una maglia 50x50 e 25x25, anche se la presenza di tale inquinamento non era stata rilevata nella prima fase di caratterizzazione, eseguita secondo una maglia 100x100.

A seguito della predetta notifica il responsabile del servizio progettazione e valutazione ambientale del comune di Napoli ha convocato una riunione sul posto per il 23 agosto 1999 con i rappresentanti della regione, della provincia, delle strutture della ASL competenti per territorio e della Bagnoli spa.

La società Bagnoli ha presentato il progetto di messa in sicurezza alla ASL competente per territorio, seguendo la stessa procedura adottata per l'area ex Eternit e, ottenuta l'approvazione, ha proceduto alla messa in sicurezza del sito in questione.

È ora in corso di predisposizione il piano di caratterizzazione, necessario a valutare il grado di inquinamento non rilevato nella precedente fase di caratterizzazione e propedeutico al piano di bonifica.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(22 maggio 2000)

---

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che martedì 7 dicembre 1999 Paolo Maurizio Ferrari, detenuto nel carcere speciale di Novara, è stato brutalmente aggredito dalle guardie carcerarie;

che dalla dinamica dei fatti risulta che il pestaggio sia avvenuto a seguito di un semplice rifiuto del Ferrari di togliere il giornale che teneva in tasca;

che a seguito della prima condanna a 14 anni per il sequestro del giudice Sossi al Ferrari sono stati addebitati altri reati, sempre connessi con l'attività di brigatista, senza che gli fosse riconosciuta la «continuazione della pena»;

che Ferrari è ormai recluso da 25 anni e 6 mesi, un periodo di detenzione che supera quello che la legge fissa come limite massimo, nonostante il mancato riconoscimento della continuazione della pena,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio di violenza cui è stato vittima il Ferrari e se il comportamento aggressivo e violento degli agenti non esuli dalla mansione di custodia proprie degli agenti stessi;

perchè il Ferrari, che avrebbe già potuto ottenere la libertà condizionata sia ancora detenuto;

se non si ritenga che tali episodi non tendano ad evitare che il Ferrari possa ottenere la libertà condizionata che è stata concessa in tutti i casi di detenuti che versano in condizioni simili.

(4-17749)

(12 gennaio 2000)

RISPOSTA. – In relazione ai fatti menzionati nell'interrogazione in oggetto, si rappresenta che dalle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di questo Dicastero è emerso quanto segue.

Nel pomeriggio del 21 dicembre 1999 un magistrato in servizio presso il predetto Dipartimento è stato telefonicamente informato dal sottosegretario onorevole Franco Corleone del fatto che, in ambienti giornalistici, circolava la notizia che il detenuto Paolo Maurizio Ferrari, ristretto nella casa circondariale di Novara in espiazione di lunga condanna definitiva per reati di natura eversiva commessi nel quadro della sua appartenenza all'organizzazione «Brigate Rosse», era stato vittima di violenze ad opera del personale di polizia penitenziaria.

In assenza di altre più precise indicazioni il magistrato richiedeva, via fax, alla direzione dell'istituto, notizie sulle condizioni di salute del detenuto, nonchè copia della documentazione relativa alle ultime visite mediche cui il medesimo era stato sottoposto. In occasione di successivi colloqui telefonici con il direttore dell'istituto, si apprendeva che il Ferrari non aveva alcun problema di salute e che, verosimilmente, le notizie giornalistiche si riferivano ad un episodio del precedente 7

dicembre, allorchè egli, rifiutandosi di mostrare al personale della polizia penitenziaria – all'atto dell'uscita dalla cella per recarsi ai «passeggi» – delle riviste di cui era in possesso, era stato perquisito ed aveva poi rifiutato di sottoporsi a visita medica.

La documentazione pervenuta il 22 dicembre 1999, consistente in copia delle relazioni di servizio redatte lo stesso 7 dicembre dal personale operante, conferma quanto verbalmente anticipato al Dipartimento. Da tale documentazione si evince inoltre che per il comportamento mantenuto nell'occasione dal Ferrari la direzione dell'istituto ha inviato rapporto alla locale procura della Repubblica, ravvisando nei fatti elementi di possibile rilevanza penale. Peraltro l'episodio del 7 dicembre 1999 seguiva ad altri simili di cui si era reso protagonista il detenuto in questione, più volte denunciato in passato all'autorità giudiziaria per reati commessi in danno della polizia penitenziaria. Va poi evidenziato che nell'istituto di Novara, che ospita detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario e detenuti, comuni e politici, classificati ad «elevato indice di vigilanza» (EIV), era da qualche tempo percepibile, ad avviso del comandante del reparto, un crescente stato di tensione, attesa l'elevata concentrazione di detenuti di notevole pericolosità; ciò rendeva necessari controlli rigorosi anche intesi ad evitare qualsivoglia forma di comunicazione tra i detenuti delle diverse categorie.

Attesa l'estrema gravità dei fatti riportati dagli organi di stampa, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prima ancora della pubblicazione dell'interrogazione cui si risponde, ha provveduto a inviare presso la casa circondariale di Novara un ispettore incaricato di ricostruire l'episodio attraverso il diretto contributo dei protagonisti e la verbalizzazione delle loro dichiarazioni a partire ovviamente da quelle del Ferrari. Il magistrato ispettore il 30 dicembre 1999 chiedeva pertanto di interrogare il suddetto detenuto ma questi, pur informato delle ragioni della richiesta, si rifiutava di accedere alla sala ove doveva avere luogo il suo esame e identico rifiuto opponeva poi all'ispettore recatosi personalmente, presso la sua cella, per invitarlo a sottoscrivere almeno il verbale nel quale si dava atto della sua indisponibilità a rendere dichiarazioni su quanto accaduto il 7 dicembre 1999. Venivano quindi escussi esclusivamente gli operatori della polizia penitenziaria coinvolti nell'episodio, che, come emerge dai relativi verbali, ricostruivano la vicenda senza sostanziali variazioni rispetto al contenuto delle relazioni di servizio redatte nell'immediatezza dei fatti.

Alla luce delle emergenze documentali di cui sopra appare giustificato e corretto l'operato del personale penitenziario che, di fronte al rifiuto del detenuto, immotivato e sospetto, di mostrare i giornali che teneva in un tasca, decise di procedere a perquisizione dando tuttavia corso all'atto non nella sezione ove era ubicata la cella del Ferrari, e quindi in presenza di altri detenuti, ma in diverso luogo, al fine di evitare l'eventualità di ulteriori turbative al regolare svolgimento della vita dell'istituto.

La perquisizione si rendeva infatti opportuna in considerazione della difficile situazione ambientale dell'istituto di Novara, già evidenziata, e del fatto che nella stessa sezione ove è detenuto il Ferrari sono ristretti anche soggetti, già appartenenti alle «Brigate rosse» o ad altre organizzazioni eversive, che nella primavera del 1999 avevano sottoscritto un documento nel quale si esprimeva consenso nei riguardi dell'omicidio del professor D'Antona, delitto barbaro e vile rivendicato dalla menzionata organizzazione criminale.

Quanto alle modalità della perquisizione, può affermarsi sulla base della documentazione acquisita che essa non venne condotta in modo irregolare. Risulta che fu comunque necessario far fronte ad una iniziale e attiva resistenza opposta dal Ferrari, poichè questi, stando alla documentazione in atti, ebbe a scacciare e spintonare sia per opporsi alla perquisizione sia per creare disordine coinvolgendo altri detenuti. Per tale ragione gli agenti provvidero a bloccarlo pur senza provocargli alcun tipo di lesioni; come evidenzia, tra l'altro, la circostanza stessa che il Ferrari, «chiamato a visita medica» subito dopo l'episodio, rifiutò di sottoporvisi.

Di fatti di violenza penalmente perseguibili a carico degli agenti penitenziari non vi è quindi alcun riscontro obiettivo. Non sono neppure emerse modalità della perquisizione lesive della dignità del Ferrari. Appare poi significativa la circostanza che nella relazione di servizio redatta nell'immediatezza, il comandante del reparto ha richiesto «la trasmissione del ... rapporto all'autorità giudiziaria competente per eventuale azione penale a carico del detenuto» resosi responsabile, nell'occasione, di condotta configurabile come resistenza.

Sulla base di quanto sin qui riferito può dunque affermarsi che i fatti così come prospettati dall'onorevole interrogante non trovano obiettivo riscontro negli atti e documenti acquisiti e neppure fondamento su dichiarazioni rese dai protagonisti dell'episodio.

Ciò posto va rilevato che dalla posizione giuridica del Ferrari risulta che la procura generale presso la corte d'appello di Sassari, con provvedimento del 6 agosto 1996, ha determinato la pena unica che il detenuto deve scontare, individuandola in anni 22, mesi 3, giorni 9 di reclusione con fine pena il 27 maggio 2004.

Dalla documentazione trasmessa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è inoltre emerso che il predetto cumulo di pene riguarda condanne inflitte al Ferrari in relazione a delitti di concorso in furto aggravato, danneggiamento aggravato, concorso in detenzione e porto abusivo di armi, concorso in tentato omicidio aggravato, sequestro di persona, partecipazione a banda armata, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale.

Quanto, infine, alle ragioni per le quali il Ferrari sia ancora detenuto pur potendo asseritamente beneficiare della liberazione condizionale, si osserva anzitutto che tale beneficio presuppone, in linea generale, oltre all'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, anche il sicuro ravvedimento del condannato.

In ogni caso la decisione sulla concessione o meno del beneficio è riservata alla competente autorità giudiziaria (magistratura di sorveglianza) i cui provvedimenti, suscettibili, se del caso, dei rimedi endoprocessuali previsti dall'orientamento, non sono invece sindacabili in sede amministrativa, salve le ipotesi estreme di abnormità, negligenze o errore inescusabile, ovvero strumentale esercizio delle funzioni giurisdizionali per scopi contrari a giustizia.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(16 maggio 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il signor Felice Pagliaro si è visto respingere, dalla sezione giurisdizionale per la regione Lombardia della Corte dei conti, il ricorso al provvedimento del Ministero della difesa con il quale non veniva accolta la domanda di pensione privilegiata ordinaria per non dipendenza da causa di servizio delle infermità «megacolon tossico da rettocolite ulcerosa» e «esiti di colectomia totale»;

che il 6 maggio 1983, due giorni prima di partire per il servizio militare di leva, Felice Pagliaro accusò una sintomatologia dispeptico-dolorosa associata a diarrea con emissione di feci ricche di muco e sangue vivo; l'episodio continuò a manifestarsi anche nel mese trascorso presso il CAR di Pesaro ma non fu dato seguito ad alcun accertamento nonostante le dichiarazioni dell'interessato e l'esibizione del certificato del medico curante; il giovane seguì, come recluta, un normale addestramento;

che, giunto al Corpo di appartenenza, il giovane fece nuovamente presente la sua situazione e venne ricoverato, per circa 40 giorni, presso l'ospedale militare di Bologna dove venne sottoposto ad esami vari, ma non ad accertamenti riferiti direttamente a disturbo enterico; in seguito ad una visita pneumologica venne individuata la diagnosi di «catarro bronchiale diffuso» ;

che, dimesso dall'ospedale, il signor Pagliaro fu mandato in convalescenza ma, al rientro in servizio, venne trasferito al reparto isolamento (3 settembre 1983) poichè il pneumologo constatò, nonostante la terapia a base di antibiotici, la persistenza di «catarro bronchiale diffuso con sospetto focolaio bronco-pneumonico basilare destro»;

che, nonostante la bronchite si protraesse da oltre due mesi, il militare non fu mai sottoposto a controllo radiologico del torace; data, invece, all'11 settembre 1983 l'unico riferimento, in cartella clinica, ad una «modesta enterorragia» ed il 10 settembre 1983 veniva stilato il primo documento medico che richiamava l'attenzione su una patologia che aveva fatto la sua prima comparsa a metà maggio, cioè circa 4 mesi prima;



che dal 15 settembre 1983 al 9 ottobre 1983 (quando il militare fu ricoverato d'urgenza presso l'ospedale civile di Bologna dopo tre giorni di febbre elevata, dolori addominali e sospetto di addome acuto) il giovane trascorse altri 25 giorni in reparto di isolamento, senza altri esami aggiuntivi alla retto-sigmoidoscopia eseguita il 15 settembre 1983; nonostante l'aggravarsi della sintomatologia diarroica, le continue enterorragie, i dolori addominali, la perdita di 10 chili nell'ultimo mese, l'astenia intensa, l'unica terapia riferita in cartella in questo periodo è un fluidificante per la cura di quella «interminabile» bronchite;

che in seguito a referto rettoscopico ed all'aggravarsi del paziente i medici si videro costretti, l'8 novembre 1983, ad un intervento chirurgico estesamente demolitore; in data 12 gennaio 1984 il militare veniva riformato in base all'articolo 77;

che dalla succinta cronaca sopra riportata emerge chiaramente che da parte dei medici militari vi è stata una costante sottovalutazione e dei disturbi accusati e riferiti dal militare Felice Pagliaro, concretizzata con comportamenti omissivi gravi, e la terapia medica seguita alla diagnosi individuata presso il reparto chirurgico dell'ospedale civile di Bologna, non ebbe effetto a causa del troppo tempo perduto;

che successivamente al primo intervento il Pagliaro è stato sottoposto ad altri 4 interventi, l'ultimo nel marzo del 1996;

che il Pagliaro è attualmente in condizioni fisiche tali per cui non può lavorare più di 4 ore al giorno; sostiene ingenti spese per procurarsi il materiale medico necessario a far fronte al grave *handicap*; versa in assai precarie condizioni economiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rivedere l'ingiusta decisione assunta a suo tempo in merito alla concessione di pensione privilegiata ordinaria, riconoscendo il mancato funzionamento del servizio sanitario militare, con negligenza di alcuni suoi operatori, e dell'assistenza sanitaria che ha giurisdizione sul personale militare per tutta la durata del servizio.

(4-18865)

(3 aprile 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla problematica posta, si rappresenta che dalla documentazione in possesso di questa amministrazione non risultano gli episodi patologici di cui avrebbe sofferto il militare in congedo Felice Pagliaro durante il periodo trascorso presso il centro di addestramento reclute di Pesaro. Il giovane, infatti, durante quel periodo, non comparve mai tra i chiedenti visita, nè risultavano suoi ricoveri in infermeria o in ospedale militare.

Inoltre, in occasione del primo ricovero presso l'ospedale militare di Bologna il Pagliaro non evidenziò alcun eclatante episodio patologico a carico dell'apparato intestinale, passato o in atto. Pertanto gli accertamenti sanitari furono indirizzati ad altri organi. In particolare, dagli accertamenti emerse una patologia a carico dell'apparato respiratorio.

Di conseguenza il Pagliaro venne inviato in licenza di convalescenza per trenta giorni, durante i quali non risulta che lo stesso si sia sottoposto ad ulteriori accertamenti o ricoveri presso altre strutture sanitarie, non avendo mai presentato documentazione in tal senso.

Al termine della convalescenza, nuovamente ricoverato presso lo stesso ospedale militare in quanto la patologia diagnosticata non si era risolta, non appena il giovane evidenziò disturbi all'apparato intestinale venne tempestivamente sottoposto ad un esame strumentale, che diede esito negativo. Risulta necessario precisare, al riguardo, che la patologia alla fine manifestata dal Pagliaro è una malattia cronica soggetta a cicliche remissioni con successive imprevedibili riacutizzazioni.

Infatti, dopo circa tre settimane, la patologia in argomento si manifestò improvvisamente in forma acuta e il giovane venne ricoverato il 9 ottobre 1983 presso l'ospedale civile Sant'Orsola dove, a seguito di altri esami specifici effettuati durante il ricovero, la malattia all'apparato intestinale venne finalmente accertata e diagnosticata.

Il Pagliaro venne quindi trasferito il 21 ottobre 1983 presso la gastroenterologia del locale policlinico e da qui di nuovo trasferito, in data 8 novembre 1983, presso il Sant'Orsola, dove fu operato d'urgenza.

Preme sottolineare che il tempo che il militare ha trascorso presso le strutture sanitarie militari non può aver influito sulla tempestività dell'intervento chirurgico successivamente eseguito, dato il particolare decorso della malattia in precedenza evidenziato.

Per la stessa ragione non appare censurabile il comportamento tenuto dai sanitari militari, che solo all'esame obiettivo del giorno 8 ottobre 1983, tra i tanti effettuati nell'ospedale militare, rilevavano «addome piano, non contratto, dolente in fossa iliaca sinistra e periombelicale» disponendo l'immediato ricovero del giovane in chirurgia.

In merito alla specifica richiesta di rivedere la decisione a suo tempo assunta dall'amministrazione sul trattamento pensionistico privilegiato per dipendenza da causa di servizio militare dell'infermità lamentata dal signor Pagliaro, si evidenzia che la commissione medico-ospedaliera di Milano, con processo verbale n. 916 del 4 novembre 1985, ha ritenuto la stessa non dipendente da causa di servizio, considerata la natura probabilmente endogena della patologia.

Tale giudizio è stato confermato dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con parere n. 2829/86 del 18 marzo 1986 e dal collegio medico-legale con parere n. 4549/86 del 13 aprile 1987.

Poichè il parere medico-legale è vincolante, è stato emanato il decreto ministeriale n. 359 del 9 giugno 1987, avverso il quale il signor Felice Pagliaro ha prodotto ricorso alla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione Lombardia - che, con sentenza n. 1111/97/PM del 19 febbraio 1997 l'ha respinto.

L'interessato ha, di conseguenza, proposto il ricorso in appello alla Corte dei conti - II sezione giurisdizionale centrale - ottenendo l'annullamento della precedente sentenza ed il rinvio degli atti al giudice di

primo grado per un nuovo esame (sentenza n. 48/99/A dell'8 ottobre 1998), dall'esito non ancora noto.

Pertanto, in ordine all'auspicato annullamento da parte della difesa del provvedimento amministrativo nei confronti del Pagliaro si osserva che, stante la pendenza del giudizio sopra indicato, non sarebbe opportuna l'assunzione di iniziative che potrebbero poi rivelarsi in contrasto con il giudicato dell'organo giurisdizionale.

*Il Ministro della difesa*

MATTARELLA

(18 maggio 2000)

---

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA, VALLETTA, BRUNO GANERI, IULIANO, SARACCO, VERALDI, SCOPELLITI, LO CURZIO, BORTOLOTTO, MASULLO, MIGNONE, MANCONI, RIPAMONTI, CARCARINO, SALVATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per conoscere:

in relazione alla Conferenza per la revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, che si terrà a New York dal 24 aprile al 19 maggio prossimi, quali passi si intenda adottare per dare concretezza all'obbligo contenuto nell'articolo VI del Trattato di non proliferazione e ribadito con chiarezza dalla Corte internazionale di giustizia nel suo parere dell'8 luglio 1996, di condurre negoziati in buona fede al fine di smantellare completamente tutti gli arsenali nucleari esistenti;

quali misure siano previste per realizzare, anche da parte dell'Italia, una partecipazione effettiva della società civile e delle organizzazioni pacifiste e disarmiste ai lavori, tenendo conto in particolare della situazione di accresciuta tensione internazionale derivante dal voto del Senato americano contro la ratifica del CTBT (Trattato per l'eliminazione completa degli esperimenti nucleari), del rilancio della politica nucleare da parte della Russia e delle tensioni fra India e Pakistan.

(4-18468)

(7 marzo 2000)

RISPOSTA. – Il Governo italiano ritiene che la centralità del trattato di non proliferazione per il processo di disarmo nucleare debba essere confermata in occasione della Conferenza di riesame del trattato di non proliferazione che si tiene, a New York dal 24 aprile al 19 maggio, anche per ribadire l'importanza dell'articolo VI del trattato che impegna le potenze nucleari a svolgere e concludere fattivamente negoziati in buona fede volti all'eliminazione degli ordigni atomici, obbligo ribadito dal parere della Corte internazionale di giustizia.

La Conferenza in questione costituisce un appuntamento sul quale gravano purtroppo fattori negativi quali, oltre alla sfida lanciata da India e Pakistan, la decisione del Senato americano di non ratificare il CTBT,

il mancato avvio alla Conferenza del disarmo del negoziato per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile, la tensione nei rapporti USA-URSS dovuta alle iniziative americane in tema di ABM, ma anche eventi positivi quali la recente ratifica dello Start II e del CTBT da parte della Duma. Dal canto suo l'Italia non ha mancato di sollecitare ai più alti livelli gli Stati Uniti e la Russia a proseguire sollecitamente sulla strada del disarmo bilaterale al quale andranno progressivamente associate le potenze nucleari «minori», quali Cina, Francia e Regno Unito.

In tale contesto di difficoltà dei negoziati bilaterali, il Governo italiano si è specificamente impegnato a favorire comunque le condizioni per rivitalizzare il processo di disarmo atomico. Tra l'altro insieme ad altri paesi è stata intrapresa una iniziativa in seno alla Conferenza sul disarmo per insediare in seno alla Conferenza stessa un foro al fine di discutere vie e metodi per uno scambio di vedute sulle attività dirette a giungere al disarmo nucleare così da identificare tematiche nucleari mature per successivi negoziati e per facilitare un più intenso dialogo tra paesi nucleari e non nucleari. Ci si è inoltre adoperati per il raggiungimento di risultati concretamente perseguibili in termini di disarmo attraverso una iniziativa tendente ad estrapolare, tra le varie tematiche in discussione a Ginevra in materia di disarmo nucleare, quello dell'avvio e della rapida conclusione di un negoziato per il bando della produzione di materiale fissile (Cut-off).

Nell'ambito dell'Unione europea ci si è adoperati per un superamento delle differenze tra membri nucleari e non nucleari dell'Unione affinché quest'ultima possa svolgere un ruolo propulsivo simile a quello già esercitato in materia di armi chimiche e biologiche. Tale obiettivo è stato raggiunto: l'Unione europea ha adottato per la prima volta un documento che contiene la posizione comune dei Quindici e rappresenta il loro contributo ai lavori di New York.

È stata inoltre intensificata, in tutti gli altri fori internazionali, l'azione volta al raggiungimento dell'obiettivo prioritario di accelerare l'attuazione del piano d'azione sul disarmo nucleare adottato nel 1995 nella Conferenza che ha esteso il trattato di non proliferazione nucleare, ossia l'entrata in vigore del trattato sul bando degli esperimenti nucleari (CTBT), l'avvio dei negoziati sul bando della produzione di materiale fissile (Cut-off), l'intensificazione del processo bilaterale di disarmo tra Stati Uniti e Russia.

Infine, l'Italia ha continuato ad adoperarsi in tutte le istituzioni privilegiate di cui è parte, come l'Unione europea ed il G8, nonché nei fori internazionali a vocazione universale come a composizione più ristretta, per favorire un esito positivo della Conferenza e l'intensificazione del processo di disarmo nucleare in vista dell'eliminazione di tali armi nel quadro di un disarmo generale completo sotto un efficace controllo internazionale.

Se tale è stata l'azione internazionale dell'Italia in preparazione della Conferenza, a New York la delegazione italiana è impegnata affinché la Conferenza possa:

riaffermare che il trattato di non proliferazione è l'elemento essenziale per garantire la non proliferazione nucleare ed un trattato fondamentale per promuovere il disarmo nucleare;

ribadire l'esigenza di accelerare il processo di disarmo nucleare, inclusa la riduzione delle armi tattiche in un quadro di trasparenza di tutte le fasi di smantellamento e riduzione degli ordigni in questione ed in presenza di adeguate condizioni di sicurezza e protezione del materiale fissile;

sottolineare la necessità che i trattati riguardanti il disarmo nucleare firmati e non ratificati devono essere comunque osservati e ratificati nel più breve tempo possibile;

favorire la costituzione di zone libere da armi nucleari;

promuovere impegni vincolanti per le garanzie negative agli Stati non nucleari nell'ambito della Carta dell'ONU;

invitare gli Stati che ancora non ne sono parte ad aderire al trattato di non proliferazione e al CTBT – in particolare i tre paesi che non hanno ancora rinunciato all'opzione dell'armamento nucleare (Israele, India e Pakistan) –, ad osservare la moratoria sugli esperimenti nucleari, ad accettare il regime di salvaguardie dell'AIEA e ad assicurare che le loro esportazioni di materiale fissile non contribuiscano alla proliferazione delle armi atomiche.

Per quanto attiene invece le misure per consentire una partecipazione alla Conferenza della società civile e delle organizzazioni non governative, la presenza dei rappresentanti delle organizzazioni non governative è stata regolata con modalità diverse nella Conferenza e nei comitati preparatori. Nelle riunioni dei comitati è stata resa possibile la presentazione di opinioni e di proposte almeno da parte delle organizzazioni non governative più autorevoli.

Circa un centinaio di organizzazioni non governative hanno potuto esporre le loro tesi nei tre comitati preparatori della Conferenza di riesame del 2000, svoltisi a New York ed a Ginevra nel 1997, 1998 e 1999. I loro contributi al dibattito sono stati apprezzati anche perché essi hanno fornito un sostegno importante all'efficacia, credibilità ed autorevolezza del trattato di non proliferazione.

Anche in questa occasione i rappresentanti delle organizzazioni non governative potranno effettuare, in un giorno appositamente previsto, la presentazione delle loro posizioni alla Conferenza. A tali presentazioni potrà seguire un dialogo ed uno scambio di vedute con le delegazioni ufficiali.

Il Governo italiano si è sempre adoperato nel senso di facilitare il coinvolgimento delle organizzazioni non governative perché convinto che, anche nei fori internazionali di esame delle tematiche del controllo degli armamenti e del disarmo, i rappresentanti della società civile siano

un importante riferimento ai fini del consolidamento delle istituzioni democratiche internazionali e del rafforzamento di migliori condizioni di sicurezza e di pace nel mondo.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

RANIERI

(15 maggio 2000)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso: che da alcune settimane circolano voci in merito all'ipotesi di istituire nella casa circondariale di Biella una sezione «ad alto indice di sorveglianza»;

che risulta che l'amministrazione penitenziaria del Ministero intenderebbe destinare a tale sezione ex brigatisti rossi attualmente detenuti in altre carceri;

che l'istituzione della nuova sezione e il successivo trasferimento dei brigatisti renderebbero necessario e urgente un puntuale adeguamento degli organici di polizia penitenziaria, con la previsione di mansioni e qualifiche adeguate;

che l'incertezza per tale situazione sta comportando pesanti disagi nel personale e nella stessa città di Biella;

che tali disagi si aggiungono, per i direttori dei penitenziari, alle ulteriori incertezze determinate dalla recente riorganizzazione del personale penitenziario e agli scioperi indetti di conseguenza;

che le richieste del personale penitenziario includono un maggiore riconoscimento delle mansioni svolte, un maggiore rispetto del contratto ministeriale che riserva i posti di dirigente-direttore di istituto alla figura di direttore penitenziario e maggiore chiarezza sugli organici delle sezioni carcerarie di nuova istituzione;

che l'evoluzione di tali circostanze merita la massima attenzione, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

se intenda confermare le ipotesi relative all'istituzione della sezione «ad alto indice di sorveglianza» nella casa circondariale di Biella;

se intenda confermare le ipotesi relative al trasferimento in tale sezione di ex brigatisti rossi attualmente detenuti in altre carceri;

se intenda assumere iniziative per scongiurare i profondi disagi determinati da quanto sopra esposto.

(4-18594)

(15 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che, al momento, si trova ad affrontare una grave situazione di

sovraffollamento: infatti negli istituti di pena italiani risultano ristretti circa 53.538 detenuti di cui 7.570 imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Tra questi, coloro che hanno svolto un ruolo preminente come organizzatori o promotori nella organizzazione criminale di appartenenza possono essere sottoposti ad un regime detentivo differenziato (articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario) e in conseguenza di ciò ristretti in istituti o sezioni all'uopo individuati.

Attualmente i detenuti sottoposti al regime speciale sono 594 e, in considerazione delle pratiche già in istruttoria e di quelle all'esame, il loro numero è destinato ad aumentare in un breve lasso di tempo. Peraltro il dato va correlato con l'attuale capienza delle sezioni destinate al contenimento di tale categoria di detenuti, che si aggira sui 600 posti.

Il citato Dipartimento, dovendo dunque fronteggiare la situazione prospettata ed assicurare la partecipazione a distanza alle udienze, ai sensi della legge n. 11 del 1998, ha dovuto procedere ad una ridistribuzione dei detenuti sul territorio coinvolgendo, necessariamente, anche altre categorie e cercando di omogeneizzare, ove possibile, anche la tipologia dei ristretti in un singolo istituto, in accoglimento delle giuste istanze in tal senso provenienti dal personale di polizia penitenziaria.

Risente della situazione sopra rappresentata la casa circondariale di Novara nella quale, come sottolineato dallo stesso presidente del tribunale di sorveglianza di Torino, esiste una eccessiva e pericolosa concentrazione di soggetti ad elevato indice di pericolosità. Lo stesso provveditore regionale del Piemonte ha rappresentato la necessità di distribuire più equamente fra le carceri del distretto il carico di lavoro, proponendo lo spostamento dei soggetti ad elevato indice di vigilanza ed individuando, quale struttura ove far confluire parte di tale categoria di detenuti, la casa circondariale di Biella. Quest'ultima è una struttura di recente costruzione, ben gestita, che non presenta sofferenze di organico ed è ben dotata di moderni impianti antievasione e antintrusione.

Il provveditore ha inoltre proposto l'impiego del personale che attualmente presta servizio alla scuola di formazione di Verbania presso le strutture vicine come, appunto, Biella.

Inoltre il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, preso atto delle difficoltà operative connesse all'attivazione, presso la casa circondariale di Biella, di una sezione destinata ad ospitare detenuti con particolare posizione processuale, ha disposto che il personale di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, risultato nei primi tre posti nella graduatoria provvisoria relativa all'interpello nazionale del 31 luglio 1999, in vigore dal 25 febbraio 2000, sia inviato in servizio provvisorio, senza oneri a carico dell'amministrazione, presso il summenzionato istituto, per un periodo di due mesi.

Nel contempo, è stato sensibilizzato il provveditore regionale a seguire con particolare attenzione la situazione, disponendo, se del caso, eventuali ulteriori integrazioni di personale.

Il citato Dipartimento, nel confermare la scelta operata, ha rappresentato che accelererà i tempi della sua attuazione al fine di recuperare posti presso la casa circondariale di Novara da riservare al contenimento dei detenuti sottoposti al regime *ex* articolo 41-*bis* che, unitamente alla recente apertura della corrispondente sezione presso la casa circondariale di Terni, consentirà di ridurre il numero dei detenuti sottoposti al regime speciale allo stato assegnati negli istituti di Parma, Cuneo e Spoleto.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(29 maggio 2000)

---

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 109 del marzo 1998 prevede, in caso di prestazioni sociali agevolate, la possibilità per i comuni, di chiedere la partecipazione al costo del servizio, valutando il reddito dell'intero nucleo familiare mediante il calcolo sia della ricchezza reddituale (redditi da lavoro e da pensione), sia la ricchezza patrimoniale (mobiliare e immobiliare);

che ciò è profondamente ingiusto per le persone disabili gravi e, a maggior ragione, per i disabili intellettivi e relazionali gravi alle cui famiglie è doveroso dare sostegno per i costi, diretti ed indiretti, dell'assistenza;

che il decreto legislativo n. 124 del 1998 (il cosiddetto «sanitometro») prevede, giustamente, che il cittadino anziano non autosufficiente, che risiede presso parenti, sia considerato indipendente ai fini del calcolo della ricchezza,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda, così come richiesto dagli operatori del settore e, in particolare, dall'ANFFAS, modificare il decreto legislativo n. 109 del 1998, parificando i cittadini «disabili gravi» agli «anziani» di cui al decreto legislativo n. 124 del 1998, ai fini del riconoscimento dell'indipendenza del loro reddito da quello del nucleo familiare di accoglienza.

(4-18731)

(23 marzo 2000)

RISPOSTA. – Nella riunione del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 3 maggio 2000, è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».



Le modificazioni apportate, da tale decreto correttivo, all'articolo 3, con l'aggiunta del comma 2-ter, rispondono appieno al quesito posto dall'onorevole interrogante. Il citato comma 2-ter recita infatti: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate.... erogate a domicilio o in ambiente residenziale... rivolte a persone con *handicap* permanente grave..., nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato... al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione...».

*Il Ministro per la solidarietà sociale*

TURCO

(12 maggio 2000)

---

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che la normativa IVA vigente nel caso delle cosiddette triangolazioni nelle esportazioni di merci prevede la non imponibilità dell'operazione;

considerato che per quanto riguarda il trasporto delle merci destinate all'esportazione è previsto che il trasporto sia organizzato dal cedente ma che la fattura possa essere emessa e pagata dal cessionario e che questo possa indicare direttamente al trasportatore la destinazione della merce senza obbligo di comunicazione al cedente;

considerato altresì che qualora non si verificano le condizioni richieste dalla normativa il cedente è tenuto alla fatturazione con IVA al cessionario il quale però acquista il diritto alla detrazione dell'IVA con il conseguente azzeramento dell'imposta;

rilevato che la *ratio* della norma è di non sottoporre ad imposta la merce effettivamente esportata all'estero e che tale finalità si raggiunge indipendentemente da chi (cedente o cessionario) provvede all'organizzazione del trasporto,

si chiede di sapere se non sia il caso di rivedere l'orientamento ministeriale nel senso di considerare valida la triangolazione anche quando il trasporto è organizzato dal cessionario.

(4-14986)

(22 aprile 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di sapere se sia possibile procedere ad una revisione dell'orientamento ministeriale in materia di IVA sulle cosiddette

triangolazioni, in modo da considerare valida l'esportazione triangolare anche nel caso in cui l'invio della merce fuori del territorio della Comunità europea sia curato dal cessionario.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono considerate cessioni all'esportazione, quindi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.

Ai fini della non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto, la citata disposizione normativa prende in considerazione la sola ipotesi di trasporto organizzato dal cedente nazionale e non dal cessionario posto al di fuori della Comunità economica europea, anche se su incarico di quest'ultimo, e ciò indipendentemente dagli obblighi di fatturazione dell'operazione commerciale, per cui, come ha osservato l'onorevole interrogante, la relativa fattura potrà essere emessa e pagata anche dal cessionario, il quale potrà indicare direttamente al trasportatore la destinazione della merce senza obbligo di darne comunicazione al cedente.

Ciò posto, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato l'impossibilità di pervenire, in via amministrativa, alla soluzione auspicata dall'onorevole interrogante, trattandosi di questione non interpretativa ma di mera applicazione della espressa statuizione normativa di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui l'operazione triangolare si realizza esclusivamente nell'ipotesi in cui il primo cedente nazionale, su incarico del proprio cessionario, si faccia carico dell'invio dei beni in paesi extracomunitari, alla quale non è, pertanto, consentito derogare.

*Il Ministro delle finanze*  
DEL TURCO

(15 maggio 2000)

VEDOVATO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il gruppo tessile Olcese ha presentato un piano industriale che prevede la chiusura dello stabilimento di Novara con lo spostamento della produzione e delle attività commerciali in altra sede;

che tale decisione, qualora attuata, comporterebbe la perdita del posto di lavoro per ben 245 addetti alla produzione, mentre si prevede il licenziamento anche di 14 impiegati e il trasferimento di altri 46;

che lo stabilimento di Novara rappresenta la sede centrale del gruppo ed è anche la sede di produzione dei filati pregiati per la quale la stessa direzione aziendale ha dichiarato di voler mantenere in proprio

la lavorazione; la scelta del gruppo non sembra quindi del tutto trasparente poichè non tiene conto delle effettive realtà produttive;

che la notizia ha destato grave preoccupazione nella opinione pubblica novarese per le prospettive di aggravamento del quadro occupazionale e di impoverimento del tessuto produttivo locale;

che è particolarmente preoccupante il metodo scelto dalla direzione aziendale; non si è avviato alcun confronto, non vi è stato alcun rapporto con le istituzioni locali: si sono comunicate scelte date per acquisite escludendo anche il ricorso ad ammortizzatori sociali e prevedendo direttamente l'avvio delle procedure di mobilità e di trasferimento;

che si ha l'impressione di essere di fronte ad una scelta cinicamente liquidatoria che non tiene in alcun conto di possibili scelte alternative,

si chiede di conoscere se non si ritenga di assumere le opportune iniziative, a partire da una urgente convocazione in sede ministeriale, per appurare le reali prospettive di riorganizzazione del gruppo Olcese ed avviare un serio confronto che consenta di evitare il grave impatto sociale della chiusura dello stabilimento di Novara.

(4-13976)

(5 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Il 14 aprile 1999 a Roma è stato sottoscritto un accordo, raggiunto in seno al Ministero del lavoro con la mediazione del sottosegretario senatore Viviani, che ha concluso la complessa vertenza riguardante la ristrutturazione delle aziende del gruppo Cotonificio Olcese.

L'accordo prevede, oltre agli strumenti tradizionali, quali la cassa integrazione straordinaria, le procedure di mobilità in accompagnamento alla pensione e gli incentivi economici.

Sono stati previsti inoltre interventi miranti al reperimento di alternative industriali per i due stabilimenti dismessi, al fine di facilitare la ricerca di nuove occasioni di lavoro per i dipendenti in eccesso.

Sono stati costituiti due comitati locali presso la prefettura di Novara e presso l'assessorato all'industria della regione Friuli-Venezia Giulia, con il compito di coordinare la ricerca di nuovi imprenditori e le iniziative di «outplacement» e di formazione professionale volta alla riqualificazione dei dipendenti.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(22 maggio 2000)

VENTUCCI, PASTORE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro, del bilancio e della pro-*

*grammazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia.* – Premesso:

che la Texas Instruments ha ricevuto ingenti finanziamenti a tasso agevolato da parte del Ministero del bilancio elargiti tramite Isveimer e Imi;

che gli aiuti ricevuti a fondo perduto ammontano ad oltre 300 milioni di dollari, come dichiarato nel bilancio consolidato nell'anno fiscale 1998;

che in cambio di questi finanziamenti la società aveva assunto tramite un contratto di programma una serie di impegni con il Governo italiano;

che, a fronte di questi finanziamenti, tale società si impegnava a costruire ad Avezzano un impianto per la produzione di memorie DRAM, a sviluppare in loco unità di ricerca e sviluppo, a mantenere i livelli occupazionali negli stabilimenti allora posseduti di Rieti ed Aversa;

che oggi questa società è uscita dall'Italia ed occupa attualmente diciotto dipendenti, avendo venduto gli stabilimenti di Rieti, Aversa e Avezzano, con forti riduzioni di personale;

considerato:

che la Texas Instruments ha effettuato la stessa operazione in Portogallo, dove ha chiuso lo stabilimento di Porto (che possedeva al 50 per cento con la coreana Samsung);

che in quel paese aveva stipulato un contratto di programma che non è stato rispettato;

che il governo portoghese si è fatto restituire tutti i finanziamenti con i dovuti interessi che aveva elargito a questa società,

che nel caso italiano questo comportamento assume aspetti inquietanti poichè oltre a disattendere il contratto di programma i finanziamenti che erano stati pianificati per la ricerca, e lo sviluppo sono stati utilizzati per abbattere i costi di produzione, contrariamente alle norme dell'Unione europea;

che a tal proposito sette ex dirigenti Texas Instruments sono stati rinviati a giudizio presso il tribunale di Roma per truffa ai danni dello Stato, perpetrata tramite il consorzio Eagle,

constatato:

che la Micron Technology ha rilevato lo stabilimento di Avezzano e non ha accettato di sottoscrivere alcun accordo di programma, rinunciando a 210 milioni di dollari di finanziamento da parte della Texas Instruments;

che la Micron ha bloccato gli investimenti sia in termini di espansione della capacità produttiva sia in termini di ammodernamento tecnologico;

che ciò lascia presagire un declino tecnologico e quindi la paventata chiusura dell'attività,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo in ordine:

agli interessi dell'Unione europea, danneggiata per i finanziamenti incassati dalla Texas Instruments per la ricerca mai sviluppata in Italia ma presumibilmente utilizzati dal Consorzio Eagle scaricando sulla collettività parte dei suoi costi di produzione ed acquisendo impropriamente un vantaggio competitivo;

al possibile recupero e riutilizzo dei suddetti finanziamenti (circa 800 miliardi) a sostegno dell'occupazione e quindi dell'esistenza dello stabilimento di Avezzano, attualmente di proprietà della Micron Technology;

all'azione conoscitiva sulle reali intenzioni della Micron Technology di mantenere in vita lo stabilimento di Avezzano;

alle azioni che si intende intraprendere sulla questione dei turni di 12 ore imposti unilateralmente dall'azienda, in palese contravvenzione alle vigenti norme di legge;

alle azioni da attuare perchè il processo giudiziario sul comportamento del Consorzio Eagle sia compiuto quanto prima;

come intendano tutelare i dipendenti dello stabilimento di Avezzano qualora la Micron Technology abbandonasse la produzione, considerando lo scarso entusiasmo finora dimostrato dalla stessa nei programmi di investimento a breve e medio termine.

(4-17619)

(16 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Le problematiche relative allo stabilimento Micron di Avezzano (ex Texas Instruments) sono state, da circa sette mesi, oggetto di un confronto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali.

Tra le misure proposte dalla Micron, per evitare di giungere alla chiusura dello stabilimento di Avezzano, è stata posta come centrale la questione dei due turni di lavoro della durata di 12 ore.

Su tale forma di flessibilità il confronto tra le parti si è concluso con un accordo raggiunto in data 24 dicembre 1999 incentrato sostanzialmente sui seguenti punti:

utilizzo su due turni di 12 ore di 820 dipendenti, su un totale di 1.300;

riconoscimento ai lavoratori di un premio medio di circa 180.000 lire lorde al mese;

orario annuale complessivo di 1.712 ore nel 2000, distribuite su 143 giorni lavorativi;

mantenimento degli attuali livelli occupazionali e possibilità di effettuare nuove assunzioni sulla base della verifica dei risultati dello stabilimento, che dovranno essere in linea con quelli del gruppo;

monitoraggio per verificare gli effetti sui lavoratori di turni di lavoro così lunghi.

È inoltre da rilevare che l'intesa realizzata è stata preceduta da un sondaggio e sottoposta all'approvazione dei lavoratori: di fatto, su 353 votanti hanno votato a favore 334 e 21 si sono astenuti.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(22 maggio 2000)

WILDE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che da diversi anni nel periodo aprile-maggio si svolge a Rimini l'annuale convocazione dei gruppi italiani di «rinnovamento dello spirito», alla quale partecipano dai 25.000 ai 40.000 fedeli che permettono l'apertura di centinaia di strutture alberghiere; il tutto è organizzato e gestito in gran parte dall'Adria Congrex srl, una società di organizzazione di congressi e agenzia viaggi;

che nel 1997 le presenze legate a tale manifestazione (24-27 aprile) sono state circa 115.000 e gli hotel interessati sono stati circa 280;

che la quota *pro capite* giornaliera in regime di pensione completa corrisposta dall'Adria Congrex alle strutture fino a due stelle (qualche «spicciolo» in più per le strutture superiori e un extra per quelle provviste di riscaldamento) è stata di lire 30.600 (34.000 meno la commissione del 10 per cento), con pagamento a 90-100 giorni dalla data della fattura;

che è impossibile, per l'operatore turistico, trarre profitto da tali condizioni (infatti da una ricerca condotta analizzando le entrate e le uscite risulterebbe una perdita netta di circa 1.500.000 lire per ogni struttura),

che nei giorni di apertura degli hotel (che nonostante i tre con trattamento di pensione completa conteggiati e pagati dall'Adria Congrex in realtà sono quattro, in quanto il periodo decorre dalla cena del primo giorno al pranzo del quarto) il personale impiegato è di circa 1.600 unità, quindi un organico diverso da quello che risulterebbe regolarmente assunto,

l'interrogante chiede di sapere:

se a parere del Governo un imprenditore turistico possa far fronte alla gestione della struttura sulla base di tale convenzione e quindi se tali importi corrispondano ad operazioni realmente effettuate;

se l'ispettorato del lavoro di Rimini sia al corrente di tale situazione;

se risulti al Governo che le associazioni di categoria e sindacati siano al corrente di quanto accade nel contesto del mondo del lavoro del turismo pre-stagionale, in particolare in quello congressuale.

(4-10626)

(22 aprile 1998)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sulla base degli approfondimenti effettuati dal servizio regionale turismo e qualità aree turistiche della regione Emilia-Romagna è emerso che il raduno dei gruppi italiani di «Rinnovamento dello spirito» si tiene annualmente in provincia di Rimini da oltre un decennio, senza che siano mai insorti motivati elementi di disagio nello svolgimento del convegno (sia a livello alberghiero, sia nei trasporti o altro).

La stessa regione ha fatto presente che nel solo comune di Rimini esistono 616 alberghi a due stelle e 330 alberghi ad una stella (e altrettanti in provincia), la cui attività è sempre stata caratterizzata da forte concorrenza e da un significativo contenimento dei prezzi.

Nel periodo di bassa stagione, e per iniziative congressuali di significativa importanza che assicurano l'occupazione per più giorni di centinaia di alberghi, è dunque possibile che venga applicato un prezzo contenuto, che può anche presentare finalità promozionali.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(19 maggio 2000)

---

WILDE, LAGO, TABLADINI, PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del commercio con l'estero e della difesa.* – Premesso:

che da tempo i *media* tedeschi sfruttano a loro piacimento notizie molto spesso imprecise al fine di dirottare flussi turistici verso altre località turistiche, diverse dall'Italia; lo fecero in passato con articoli diventati famosi quali «Spaghetti e pistole», «Gardesani cacciatori di milioni di uccelli migratori», «Il Garda in secca», producendo immagini distorte che danneggiano fortemente il settore;

che attualmente tali situazioni si sono ripetute e concretizzate con il famoso episodio delle bombe sul Garda, in merito al quale «Bild Zeitung», «Die Welt» e «Stern» annunciavano a grandi caratteri «NATO-Bomben am Gardasee», invitando alla cautela ed in alcuni casi al rientro i cittadini tedeschi in soggiorno presso tale bacino turistico;

che la situazione si è ripetuta ancora il 18 maggio 1999, con l'articolo su «Die Presse», pagina 3, dal titolo: «Bomben in Adria: Schwimmen an Venedigs Lido verboten» («Bombe nell'Adriatico: divieto di balneazione nei lidi veneziani. Bonn rinfaccia alla NATO di trattenerne informazioni circa gli ordigni sganciati nell'Adriatico»); il testo riferisce: «Già nel 1992, quando vi furono i primi *raid* sulla Bosnia, erano state individuate dal comando NATO 6 zone (di circa 10 miglia marine di diametro) all'altezza di Chioggia, Forlì, Ancona, Vieste, Brindisi, Otranto. Se queste zone non fossero rimaste segrete la scorsa settimana non si sarebbero feriti nelle operazioni di pesca quei pescatori veneziani» ... «Quartier generale NATO a Bruxelles–Marina italiana–Go-

verno italiano: ognuno di questi tre soggetti sostiene che gli altri due erano al corente delle 'zone'!!! I comandi militari di Bruxelles e Roma asseriscono che i governi NATO disponessero di tali informazioni. D'Alema insiste nel ritenere che tali informazioni furono volontariamente trattenute nei cassetti. Secondo dati ufficiali sono circa 200 gli ordigni lasciati cadere disinnescati nell'Adriatico, mentre secondo dati ufficiosi sarebbero almeno 1000. Maggiore chiarezza sarà possibile solo con l'intervento di apposite unità navali. Si preannunciano gravi danni per il turismo. A causa della guerra le disdette di prenotazione alberghiera piovono (come le bombe sulla Serbia ...). Questa tendenza viene rafforzata dal problema degli ordigni nell'Adriatico. Particolarmente rilevante è il danno turistico in Venezia e nei suoi dintorni. Circa 12 milioni sono i visitatori annui di Venezia, il 78 per cento dei quali è straniero! Il prefetto di Venezia, con decreto, ha posto il divieto di balneazione in tutti i lidi veneziani», anche se in modo diverso vengono riportate notizie ufficiose;

che il 19 maggio 1999 su «Die Welt», a pagina 13, figura un altro titolo: «Jugoslavien-Konflikt ist eine Katastrophe fur Apulien-Jeder dritte Gast storniet bereits seine Buchung» («Il conflitto slavo è una catastrofe per la Puglia. Un terzo dei turisti ha disdetto la prenotazione»);

che per l'ennesima volta ci troviamo nella condizione che, oltre al fatto che l'industria turistica subisce il danno causato dalla guerra, vi è anche la beffa da parte di *media* internazionali, che utilizzano notizie atte a deviare flussi turistici, in particolare dalle nostre coste dell'Adriatico e dai grandi laghi del Nord;

che il turismo in Italia sta già subendo una congiuntura non del tutto favorevole, in un contesto in cui il Governo si dimostra latitante; l'unico interesse per il turismo si appiattisce sul «Giubileo 2000», trascurando quindi una seria strategia di rilancio di un settore che dovrebbe essere emergente, per cui merita particolare attenzione e deve essere difeso anche da questi episodi, non sempre causali,

si chiede di sapere:

come intendano intervenire i Ministri in indirizzo al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni, nonchè per dare informazioni precise che confermino o smentiscano tali allarmanti notizie;

se corrisponda a verità che il prefetto di Venezia abbia emesso un decreto di «divieto di balneazione» nei lidi veneziani e in caso contrario chi pagherà i gravissimi danni di una simile disinformazione;

se corrisponda a verità che erano state individuate 6 zone adatte allo sganciamento degli ordigni inesplosi, con quali criteri siano state scelte e perchè si sia comunque lasciato praticare la pesca;

se sia vero quanto viene attribuito dal «Die Presse» al Presidente del Consiglio onorevole D'Alema, e precisamente che «tali informazioni furono volontariamente trattenute nei cassetti», ed eventualmente perchè e da chi;

se esistano precise responsabilità;



se il Ministro del commercio con l'estero, che ha tra i vari compiti anche la promozione dell'industria turistica all'estero, non ritenga opportuno, in tempi reali, informare gli organismi di promozione turistica straniera al fine di neutralizzare la pioggia di disdette prive di logica, ma soprattutto non supportate da fatti reali e totalmente prive di conferme ufficiali.

(4-15319)

(25 maggio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Relativamente alla presenza di bombe sganciate nel mare Adriatico, la prefettura di Venezia come intervento immediato ha emanato un'ordinanza prefettizia in data 15 maggio 1999 con la quale è stata vietata per un periodo di sette giorni l'immersione (e non la balneazione) a persone non specificamente autorizzate in una zona di mare fino al limite dell'estensione delle acque territoriali antistanti la costa di Pellestrina per una sua ampiezza di 3 chilometri misurati a nord della bocca di porto di Chioggia. Successivamente, il 18 maggio 1999, si è svolta una riunione presso la predetta prefettura alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le istituzioni civili e militari interessate, compreso il responsabile dei dragamine che avevano già iniziato le attività di bonifica. Nel corso di tale riunione si sono analizzati gli elementi oggettivi a disposizione – consistenti nell'acquisizione delle coordinate dei ritrovamenti e nelle valutazioni del perito della procura della Repubblica di Venezia e del CNR di Pesaro in base alle quali si sarebbe potuta escludere la risalita in superficie degli ordigni ed un loro scarrocciamento sottocosta – e, ritenuta comunque pericolosa un'ulteriore prosecuzione dell'attività di pesca nelle zone individuate, si è concordato di confermare l'avviso di pericolosità della pesca a strascico nelle acque internazionali interessate, per un raggio di 5 miglia marine dal luogo dei rinvenimenti.

Per quanto riguarda gli interventi attivati per contrastare le notizie allarmistiche che si andavano diffondendo e che avrebbero potuto produrre danni rilevanti all'immagine dell'Italia ed in particolare della costa adriatica, si comunica che l'ENIT ha svolto una campagna informativa sia attraverso la rete delle delegazioni estere, sia attraverso conferenze stampa, per precisare la dimensione reale dei problemi derivanti dalla guerra nelle zone interessate e rassicurare l'opinione pubblica, la stampa e gli operatori turistici circa la normalità della situazione nelle regioni adriatiche e nel lago di Garda.

L'ENIT ha inoltre provveduto a promuovere una campagna pubblicitaria denominata «Adria più Italia che mai» sui principali quotidiani della Germania e dell'Austria ed in particolare sul prestigioso mensile tedesco «ADAC Motor Welt» mirata a contrastare le notizie allarmistiche diffuse all'estero circa la pericolosità delle spiagge italiane.

Sempre attraverso l'ENIT si è provveduto a realizzare una verifica, tramite le delegazioni all'estero, in ordine ad eventuali flessioni nelle richieste di vacanze in Italia di cui di seguito si forniscono i risultati:

USA: la clientela selezionata non ha fatto registrare cambiamenti nelle prenotazioni, la fascia media del mercato registra una diminuzione del 20 per cento rispetto al 1998, nei mesi di aprile e maggio si è verificata una forte ripresa fino a raggiungere i livelli del 1998 a partire da fine maggio;

Giappone: non si sono verificate cancellazioni per vacanze in Italia;

Germania: non si sono registrate flessioni nella richiesta della destinazione turistica Italia;

Austria: i *mass media* locali non hanno dato notizie allarmistiche sull'Italia;

Francia: non si sono registrate significative reazioni;

Belgio: non è apparso sulla stampa belga nessun articolo negativo sulle destinazioni italiane;

Svizzera: la stampa svizzero-tedesca non ha inciso in modo negativo sulle decisioni di vacanza in Italia; non ci sono state consistenti cancellazioni ad eccezione di due *tour operator* della Svizzera francese;

Gran Bretagna: situazione estremamente preoccupante per i flussi turistici verso Puglia ed Adriatico; per il resto del paese, annullamenti in forma marginale;

Svezia: non si rilevano situazioni allarmistiche da parte della stampa; presso i principali *tour operator* non si rilevano flessioni sulle vendite della destinazione Italia, nonostante l'azione negativa su alcune testate.

In ogni caso la situazione determinatasi nella prima parte dell'anno in connessione con le operazioni militari in Kosovo non risulta aver determinato riflessi negativi per quanto riguarda gli arrivi e presenze degli stranieri nelle località turistiche del lago di Garda. Inoltre, per quanto riguarda la regione Puglia, l'andamento registrato nella stagione estiva ha obiettivamente ridimensionato i timori e le preoccupazioni emersi nella prima parte dell'anno.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LETTA

(19 maggio 2000)

---



